

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3223 e 3224-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE IV**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

ALLEGATO 3-II

PARTE IV

Dall'articolo 25 all'articolo 30

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 3223

- articolo 25	<i>Pag.</i>	5
- articolo 26	»	154
- articolo 27	»	159
- articolo 28	»	172
- articolo 29	»	238
- articolo 30	»	242

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)**

Art. 25.

25.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sopprimere l'articolo 25.

Conseguentemente:

1) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5»;

2) a partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - 1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, è determinato da stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ad esclusione di quelli finalizzati a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurando in ogni caso i servizi e le prestazioni che costituiscono soddisfazione dei diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della Costituzione.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi volti a garantire i diritti soggettivi perfetti tutelati dallo Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 120 della Costituzione.

Conseguentemente:

1) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-

ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5»;

2) a partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.3

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, GIARETTA, D'ANDREA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «è determinato in» fino a «l'anno 2007» con le seguenti: «è determinato in 90.106 milioni di euro per l'anno 2005, 93.000 milioni di euro per l'anno 2006, 96.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da «88.250» fino alla fine del periodo con le seguenti «è determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2005, 100.000 milioni di euro per l'anno 2006 e 100.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente:

1) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5»;

2) a partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

1) La lettera b), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2) Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni

uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3) La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.5

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «88.250 milioni» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «90.106 milioni di euro per l'anno 2005, 93.000 milioni di euro per l'anno 2006 e 96.000 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «per l'anno 2005» con le seguenti «a decorrere dall'anno 2005» e la parola «500» con la parola «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) all'articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente: «38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000, anche al

fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 550 milioni di euro»;

d) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter. (*Revisione aliquote sui prodotti alcolici*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 42-quater. (*Aliquote relative alle rendite di capitale*). - 1. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 42-quinquies. (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo svi-

luppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

25.6

MORO, PIROVANO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù"» con le seguenti «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù" e quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor"».

25.7

PIANETTA, ASCIUTTI, CARRARA, SCOTTI, TRAVAGLIA, ZORZOLI, CASTAGNETTI, RIZZI, COMINCIOLI, BOLDI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospe-

dale "Bambino Gesù"» con le seguenti: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor».

25.8

CANTONI

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù" e quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».

25.9

MONTI, MORO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù"; *con le seguenti:* «I predetti importi ricomprendono anche quello di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesù" e quello di 25 milioni di euro, a titolo di finanziamento da parte dello Stato, a favore della Fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor"».

25.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

All'articolo 25, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «importi» *aggiungere la seguente:* «non».

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.11

TOMASSINI

Respinto

Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «per» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, è direttamente erogato a favore dell’Ospedale Bambino Gesù».

25.12

NANIA, SALERNO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni indicati» con le seguenti: «per gli anni 2003, 2004 e 2005».

25.13

FALOMI

Respinto

Al Comma 1, ultimo paragrafo, sostituire le parole da: «titolo di ulteriore finanziamento» fino alla fine, con il seguente: «titolo di ulteriore finanziamento diretto a carico dello Stato per l’Ospedale «Bambino Gesù».

25.14

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D’ANDREA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2005 in aggiunta alla spesa programmata di cui al comma 1, sono corrisposti alle Regioni gli arretrati relativi al biennio 2002-2003 del comparto della Dirigenza e delle Convenzioni, nonché la competenza per il 2004-2005 dell’importo relativo al rinnovo del comparto della Dirigenza e delle Convenzioni nella misura di 4 miliardi di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo I del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.15 (v. testo 2)

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema informativo Sanitario, il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per rinnovo contrattuale nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio».

25.15 (testo 2)

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Accantonato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti di beni e servizi offerenti al funzionamento del Nuovo sistema informativo sanitario nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio».

25.16

BOLDI, MORO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2005 l'onere a carico del S.S.N. per l'assistenza farmaceutica convenzionata è stabilito nel 13,5 per cento della spesa sanitaria complessiva. Lo scostamento per il 2005 rispetto all'importo determinato dall'aliquota del 13,5 per cento, è valutato, in via provvisoria dall'Agenzia Italiana del Farmaco, entro il 31 luglio 2005, sulla base del livello di spesa farmaceutica convenzionata registrato nel 2004 incrementato, su base annua, del tasso di variazione medio registrato nel 1° semestre del 2005».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 20 per cento».

25.17

MORO

Accolto

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «ottimale dei farmaci» aggiungere le seguenti: «a carico del Servizio sanitario nazionale».

25.18

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dosaggi e numero di unità posologiche» aggiungere: «Le confezioni d'avvio sono obbligatoriamente prescritte per i farmaci di nuova introduzione, limitatamente al primo anno di commercializzazione».

25.19

BOLDI, MORO

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «la tollerabilità e l'efficacia», sopprimere la seguente: «e».

Conseguentemente, aggiungere, alla fine del periodo le seguenti parole: «e provvede ad adottare i provvedimenti necessari affinché sulle confezioni delle specialità farmaceutiche la cui assunzione può determinare un'alterazione delle condizioni psico-fisiche di guida venga riportata un'apposita icona, che segnali la presenza dei suddetti effetti collaterali».

25.20

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Aifa individua, inoltre, le condizioni alle quali il farmacista può dispensare le confezioni di avvio, anche in assenza di prescrizione medica, a soggetti affetti da patologie croniche che si trovino nell'impossibilità di reperire un medico e abbiano necessità di non interrompere la terapia in atto».

25.21

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Aifa individua, inoltre, le condizioni alle quali il farmacista può dispensare le confezioni di avvio, anche in assenza di prescrizione medica, a soggetti affetti da patologie croniche che si trovino nell'impossibilità di reperire un medico e abbiano necessità di non interrompere la terapia in atto».

25.22

FALCIER

Respinto

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: «I metodi di tracciatura già vigenti in materia di medicinali per uso umano sono estesi ai farmaci omeopatici ed ai farmaci veterinari allo scopo di garantire i consumatori dai rischi per la salute, nonché da truffe e contraffazioni».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

25.23

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, comma 1, alla lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "è possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.24

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.25

COSTA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.26

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale o altro elemento che possieda capacità individuativa e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.27

CICCANTI, TAROLLI, DANZI, CUTRUFO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.28

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.29

CURTO

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.30

TAROLLI

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.31

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire un corretto ricorso ai farmaci, al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.33

DI GIROLAMO, MASCIONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla fine della lettera a), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individua-

tiva, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.34

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore"».

25.35

SANZARELLO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: »È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individualizzativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».

25.36

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BIANCONI, ULIVI, BOLDI, TREDESE

Accantonato

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire ulteriormente la disponibilità di farmaci innovativi l'articolo 58, co2 lettera f) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "allo 0.1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'1 per cento"».

25.37

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire un razionale e ottimale impiego delle risorse economiche e terapeutiche del servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8 comma 10 lettera c) della legge n. 537/93 dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico)". All'articolo 8 comma 10 della legge n. 537 del 1993 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)". Conseguentemente all'articolo 8 comma 14 della legge n. 537 del 1993 ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" aggiungere: "e lettera d)»;

b) la classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine»;

c) al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale o ad altro elemento che possieda capacità individuativa, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore".

Conseguentemente all'articolo 43 comma 1 Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.38

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 537 del 1993, dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico". All'articolo 8, comma 10 della legge n. 537 del 1993, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c)-bis. Farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)". Conseguentemente all'articolo 8, comma 14 della legge n. 537 del 1993, ultimo periodo, dopo le parole: "lettera c)", aggiungere le seguenti: "e lettera c)-bis"».

2-ter. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'ammissione in commercio o successivamente alla registrazione, indipendentemente dalla classificazione di partenza se in medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno cinque anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia italiana del farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine.

2-quater. In fine alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è inserito il seguente periodo: "È possibile utilizzare lo stesso marchio per differenti medicinali a condizione che per ogni successivo medicinale il marchio sia accompagnato da elementi aggiuntivi riferiti alla categoria farmacoterapeutica, alle indicazioni del medicinale, o ad altro elemento che possieda capacità individua-

tiva, e che ciò sia fatto utilizzando in ogni caso espressioni facilmente comprensibili per il consumatore».

25.39

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di auto medicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un paese dell'Unione Europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

Conseguentemente all'articolo 43 comma 1, Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.40

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, GIARETTA, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza, se il medicinale è

commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali (OTC) in almeno due paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'agenzia italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come (OTC) entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione e presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

Conseguentemente all'articolo 43 comma 1 Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.41

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia italiana del farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadegua-

tezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.42

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.43

CICCANTI, TAROLLI, DANZI, CUTRUFO

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.44

DI GIROLAMO, MASCIONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTG) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascia l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.45

SANZARELLO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento. Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domande in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.46

COSTA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione, già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le

domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.47

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione, già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.48

EUFEMI, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, con-

tiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione, già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.50

CURTO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.51

ULIVI, COZZOLINO, DANIELI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi o loro associazioni ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento di disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione Europea, nella domanda deve essere

inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.52

TAROLLI

Respinto

All'articolo 22, inserire il comma:

«2-sexies. La classificazione come medicinale di automedicazione (OTC) può essere richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente alla registrazione indipendentemente dalla classificazione di partenza se il medicinale è commercializzato in un Paese dell'Unione europea da almeno 5 anni, contiene principi attivi, o loro associazioni, ben noti nella pratica medica, di riconosciuta efficacia e con un accettabile livello di sicurezza, è indicato per il trattamento disturbi lievi, riconoscibili senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

Nel caso particolare di medicinali per i quali esistono farmaci analoghi, essenzialmente simili, per composizione, indicazioni, dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione già classificati come medicinali OTC in almeno due Paesi dell'Unione europea, nella domanda deve essere inclusa la documentazione idonea a dimostrare tale similitudine. Le domande relative a quanto indicato dal periodo precedente sono valutate dall'Ufficio competente dell'Agenzia Italiana del Farmaco che rilascerà l'autorizzazione del medicinale come OTC entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda in mancanza di motivate ragioni di inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della dimostrazione della similitudine».

25.53

SANZARELLO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.54

DI GIROLAMO, MASCIONI, CHIUSOLI, BARATELLA, MACONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, GARRAFFA

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.55

CICCANTI, TAROLLI, DANZI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.56

CICCANTI, TAROLLI, CUTRUFO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.57

CICCANTI, TAROLLI, CUTRUFO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.58

FERRARA, LAURO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.59

BAIO DOSSI, BOLDI, CARELLA, CARRARA, DANZI, DI GIROLAMO, SALINI, ULIVI, D'ANDREA

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.60

FASOLINO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.61

EUFEMI, IERVOLINO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.62

MORO

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al

pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.63

DANIELI Paolo, COZZOLINO, DEMASI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)".».

25.64 (v. testo 2)

BASTIANONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "indicate alla lettera a) e b)", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico".

2-ter. All'articolo 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)".».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, ultimo periodo, dopo le parole «lettera c)», aggiungere le seguenti: «e lettera d)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

25.64 (testo 2)

BASTIANONI, GIARETTA

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.65

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, FRAU

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.66

COSTA

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.67

IZZO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO, FASOLINO

Accolto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.68

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Accolto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.69

CURTO

Accolto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURONI, ZANCAN

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.71

TAROLLI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.300 (già 25.0.52)

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TREDESE, BOLDI, IOANNUCCI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dopo le parole "indicate alle lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico"; dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"; ed al comma 14, ultimo periodo, dopo le parole "lettera c)" sono aggiunte "e lettera d)"».

25.72

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC per la molecola di riferimento e sia in grado di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale"».

25.73

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC per la molecola di riferimento e sia in grado di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale"».

25.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le prescrizioni dei medicinali fuori brevetto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'indicazione in ricetta del nome del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica. Al medico sarà assegnato dal Servizio sanitario nazionale un massimale calcolato su base annuale di prescrizioni. Il 25 per cento di questo importo dovrà essere coperto dalla prescrizione di farmaci generici"».

25.75

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e su proposta dell'Aifa, predispone controlli sulle prescrizioni dei farmaci, a tal fine utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali - OsMed, istituito con legge 23 dicembre 1998, n. 448; gli stessi soggetti, d'intesa con le rappresentanze dei medici e con la federazione degli ordini medici, predispongono linee guida finalizzate alla regolamentazione del sistema di prescrizione dei farmaci».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.76

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica mediante la promozione del farmaco generico, l'Aifa adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede entro il limite massimo di spesa di un milione di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 1.000.

25.77

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire il contenimento della spesa farmaceutica mediante la velocizzazione delle procedure di registrazione dei prodotti farmaceutici, all'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo"».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.78

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo

di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.79

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63", al secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.80

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anti-

cipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.81

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. A partire dalla data di scadenza della copertura brevettuale il prezzo della specialità medicinale, il cui brevetto è scaduto non potrà essere ricontrattato dal produttore fino al raggiungimento da parte della corrispondente molecola generica di una percentuale di vendite pari al 30 per cento, della quota di mercato detenuta dalla specialità medicinale alla scadenza della copertura brevettale"».

25.82

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pari a due anni per ogni anno solare"».

25.83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 32 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 è sostituito dal seguente:

"32. Dal 1° gennaio 2005 lo sconto dovuto ai farmacisti al SSN in base all'articolo 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996 n. 662

come modificato dall'articolo 52 comma 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico, per le specialità medicinali che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge n. 347 e con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n. 405 e per i medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3, legge 8 agosto 1996 n. 425"».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A richiamata, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

25.84

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, all'articolo 1, comma 4, aggiungere infine:

e) le prescrizioni di medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3, della legge 8 agosto 1996, n. 425».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

25.85

CARRARA, SALZANO, SALINI, DANIELI PAOLO, BOLDI, TOMASSINI, TREDESE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 dopo le parole: "l'indicazione della 'nota'" la parola: ", controfirmata," è soppressa».

25.86

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, GIARETTA, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2005, i diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, e, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sull'assistenza, l'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 sono riconosciuti dalla nascita, su richiesta, alle persone con sindrome di Down».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 750 milioni di euro».

25.87

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, GIARETTA, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le persone con sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la pensione di reversibilità è cumulabile con redditi da lavoro».

Conseguentemente all'articolo 42, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da assicurare un maggiore reddito complessivo pari a 800 milioni di euro».

25.88

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Alla fine del comma 2 aggiungere: «il terzo periodo dell'articolo 48 comma 5 lettera i) del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326 è sostituito dal seguente: il rimanente 40 per cento del superamento, in caso di mancata realizzazione dell'equilibrio di gestione di ciascun servizio sanitario regionale e fino alla concorrenza dei rispettivi disavanzi, viene ripianato dalle regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 18 settembre 2000, n. 347 convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge giugno 2002, n. 112».

25.90

CARRARA, SALINI, DANIELI Paolo, SALZANO, TOMASSINI, BIANCONI, BOLDI, TREDESE, ULIVI

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 306 è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data del 31 dicembre 2004».

25.91

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le infor-

mazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

25.92 (v. testo 2)

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia italiana del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

25.92 (testo 2)

DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Agenzia italiana del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pub-

blicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

25.93 (v. testo 2)

FASOLINO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000.

25.93 (testo 2) (v. testo 3)

FASOLINO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, per l'anno 2005 nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000.

25.93 (testo 3)

FASOLINO, FERRARA

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.94 (v. testo 2)

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

25.94 (testo 2)

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Accolto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.95 (v. testo 2)

BOLDI, MORO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nell'ambito del programma annuale di atti previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera h) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione al pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

25.95 (testo 2)

BOLDI, MORO

Accolto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito

del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera *h*) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.96 (v. testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera *h*) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

25.96 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis L'Agenzia del farmaco adotta, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell'ambito del programma annuale di attività previsto dall'articolo 48, comma 5, lettera *h*) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l'uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni

specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci generici disponibili».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

25.97

CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TOMASSINI, SALINI, TREDESE, BOLDI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia raggiunto nel rispetto della garanzia della tutela della salute, fermo restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche al fine di promuovere a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono fissati gli *standard* minimi di riferimento, relativi ai livelli essenziali di assistenza, per la determinazione dell'ammontare delle risorse da trasferire annualmente alle Regioni, nei limiti delle risorse programmate per il Servizio Sanitario nazionale, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 4-bis, comma 10 del decreto legge 15 aprile 2002, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. In fase di prima applicazione gli *standard* sono fissati entro il 30 giugno 2005».

25.98

CARRARA, BIANCONI

Respinto

*Al comma 3, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere il seguente periodo: «ed integrazioni, anche al fine di promuovere a livello regionale l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse disponibili, con intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli *standard* di riferimento relativi*

ai livelli essenziali di assistenza. In fase di prima applicazione l'intesa è stipulata entro il 30 giugno 2005».

25.99

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la parole da: «anche al fine di garantire» fino alla fine del comma.

25.100

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «siano uniformi sul territorio nazionale», aggiungere le seguenti: «coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.».

Al comma 3, prima delle parole: «dal Ministro della salute» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Al comma 4, al terzo periodo, dopo le parole: «ed all'eventuale aggiornamento delle tariffe massime» aggiungere le seguenti: «, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale.».

Al comma 4, al quarto periodo, aggiungere, dopo le parole: «Con la medesima modalità» le seguenti: «e i medesimi criteri.».

25.101

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sono fissati gli standard» aggiungere la parola: «minimi.».

25.102

MAGNALBÒ

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I vaccini per la prevenzione di tutte le forme di meningite fanno parte dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza L.E.A., concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera m)».

25.103

CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, SALINI, TOMASSINI, BOLDI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di rendere ottimale il finanziamento dei servizi e delle prestazioni compresi nei livelli essenziali di assistenza, alla determinazione delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la determinazione dell'ammontare delle risorse da trasferire annualmente alle Regioni, nei limiti delle risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze; le tariffe sono determinate sulla base dei costi *standard* di produzione e di quote *standard* di costi generali, calcolati su un campione rappresentativo di strutture accreditate preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza. Importi tariffari fissati dalle singole regioni superiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato. Entro il 30 marzo 2005, con la medesima procedura e con le medesime finalità, si procede alla ricognizione ed all'eventuale aggiornamento delle tariffe. Con la medesima procedura e con le medesime finalità, si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe, entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a partire dal 2005».

25.104

CARRARA, BIANCONI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per garantire la congruità del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, con intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge giugno 2003 n. 131, il cui contenuto integrale sarà recepito in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno individuate le tariffe di riferimento per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali. Nella determinazione delle tariffe si terrà conto dei costi *standard* di produzione e dei costi generali utilizzando un campione significativo di strutture selezionate tenendo conto di criteri di efficienza e di appropriatezza dell'assistenza. Importi tariffari superiori stabiliti dalla singole Regioni non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato, se il costo complessivo risulta superiore a quello determinato dalle tariffe di riferimento. Con le medesime procedure si procede con cadenza biennale alla revisione delle tariffe».

25.105

TATÒ

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «assistenziali» con le seguenti: «dei livelli essenziali di assistenza».

25.106

TATÒ

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «e delle funzioni assistenziali» aggiungere le seguenti: «dei livelli essenziali di assistenza».

25.107

IL RELATORE

Precluso

Al comma 4, al primo periodo, dopo la parola: «provvede», inserire le seguenti: «entro il 30 marzo 2005».

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

25.108

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.110

CUTRUFO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, dopo le parole: "Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali" aggiungersi le seguenti parole: "Libera Associazione Invalidi civili o LAIC"».

25.111

BAIO DOSSI, MASCIONI, DI GIROLAMO, CARELLA, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

25.112

CARRARA, SALZANO, DANIELI PAOLO, TOMASSINI, SALINI, TREDESE, BOLDI

Ritirato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Fermo restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione del singolo erogatore, è vietata l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari che determinino una discriminazione del paziente

a seconda della sua regione di provenienza indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia interregionale che intragionale. Sono nulli contratti e accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio».

25.113

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione degli importi tariffari praticati per la remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle tariffe deve garantire l'appropriatezza e la efficacia delle prestazioni in modo uguale a tutti i pazienti indipendentemente dalle regione di residenza».

25.114

TREDESE, CARRARA, DANIELI PAOLO, SALZANO, SALINI, BOLDI, TOMASSINI

Accolto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733 e all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 è esteso a tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa».

25.115

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere il comma 6.**Conseguentemente:*

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29, dell'articolo 17, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.»

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.116 (v. testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per

cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b) la stima del fabbisogno sanitario realizzata sulla base di valutazioni economiche che tengano conto dei costi efficienti di produzione delle prestazioni;
- c) l'adozione, da parte delle aziende sanitarie, di strumenti contabili e gestionali di controllo omogenei ed utilizzabili per un più efficiente sistema centrale di monitoraggio della spesa sanitaria. A tal fine sarà utilizzato anche il Nuovo sistema informativo sanitario;
- d) l'assegnazione di valori economici ai Livelli essenziali di assistenza che tengano conto del sistema delle tariffe di cui ai Drg; e) l'aggiornamento dei DRG calcolati al costo efficiente standard;
- f) l'adozione, da parte delle Regioni, di nuovi sistemi di allocazione delle risorse alle aziende sanitarie ed ospedaliere, pubbliche e private, sulla base dei DRG rivisti come indicato al punto e);
- g) l'eliminazione delle politiche di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati dalle Regioni;
- h) la ristrutturazione e/o riconversione delle strutture sanitarie pubbliche inefficienti anche mediante la previsione di ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori interessati. Ai fini della definizione dei processi di ristrutturazione/riconversione potranno essere derogate le norme di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 sulle sperimentazioni gestionali;
- i) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
- j) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, ivi compresi quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati revisionali indicati nel bilancio dell'anno precedente;
- k) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedono l'obbligatorietà dell'adozione di misure di riduzione dei costi per la ricon-

duzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza automatica del direttore generale.

Ai fini dell'attuazione degli interventi che saranno stabiliti dall'Intesa di cui al presente comma potranno essere realizzate forme di collaborazione strategica con le Organizzazioni più rappresentative delle imprese, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*.

6-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria e per consentire forme più incisive di rilevazione dei costi standard efficienti e di monitoraggio della spesa sostenuta a livello territoriale, l'intesa di cui al comma 3 prevederà la costituzione dell'Agenzia per la valutazione della qualità e dell'efficienza della spesa sanitaria.

L'Agenzia sarà indipendente, opererà secondo regole di natura privatistica e sarà dotata della necessaria competenza tecnica.

Le Regioni e le aziende sanitarie pubbliche e private operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a fornire all'Agenzia i dati e le informazioni contabili e qualitative necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. In caso di mancata erogazione delle informazioni nei tempi stabiliti il finanziamento previsto sarà decurtato del 20 per cento.

L'Agenzia realizzerà altresì un Programma nazionale di valutazione della qualità al quale le strutture sanitarie operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale potranno partecipare su base volontaria.

La partecipazione al Programma - che sarà realizzato anche con la collaborazione di Organizzazioni rappresentative delle imprese private e di esperti - costituirà elemento preferenziale ai fini del finanziamento delle strutture».

25.116 (testo 2)

TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. L'accesso ai finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a)* gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b)* la stima del fabbisogno sanitario realizzata sulla base di valutazioni economiche che tengano conto dei costi efficienti di produzione delle prestazioni;

c) l'adozione, da parte delle aziende sanitarie, di strumenti contabili e gestionali di controllo omogenei ed utilizzabili per un più efficiente sistema centrale di monitoraggio della spesa sanitaria. A tal fine sarà utilizzato anche il Nuovo sistema informativo sanitario;

d) l'assegnazione di valori economici ai Livelli essenziali di assistenza che tengano conto del sistema delle tariffe di cui ai Drg; e) l'aggiornamento dei DRG calcolati al costo efficiente standard;

f) l'adozione, da parte delle Regioni, di nuovi sistemi di allocazione delle risorse alle aziende sanitarie ed ospedaliere, pubbliche e private, sulla base dei DRG rivisti come indicato al punto e);

g) l'eliminazione delle politiche di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati dalle Regioni;

h) la ristrutturazione e/o riconversione delle strutture sanitarie pubbliche inefficienti anche mediante la previsione di ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori interessati. Ai fini della definizione dei processi di ristrutturazione/riconversione potranno essere derogate le norme di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 sulle sperimentazioni gestionali;

i) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

j) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, ivi compresi quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati revisionali indicati nel bilancio dell'anno precedente;

k) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedono l'obbligatorietà dell'adozione di misure di riduzione dei costi per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza automatica del direttore generale.

Ai fini dell'attuazione degli interventi che saranno stabiliti dall'Intesa di cui al presente comma potranno essere realizzate forme di collaborazione strategica con le Organizzazioni più rappresentative delle imprese, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c), d), e), g) e h)».

25.117

IZZO, GENTILE, NOCCO, GIULIANO

Respinto*Sostituire il comma 6 con i seguenti:*

«6. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

- a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
- b) la stima del fabbisogno sanitario realizzata sulla base di valutazioni economiche che tengano conto dei costi efficienti di produzione delle prestazioni;
- c) l'adozione, da parte delle aziende sanitarie, di strumenti contabili e gestionali di controllo omogenei ed utilizzabili per un più efficiente sistema centrale di monitoraggio della spesa sanitaria. A tal fine sarà utilizzato anche il Nuovo sistema informativo sanitario;
- d) l'assegnazione di valori economici ai Livelli essenziali di assistenza che tengano conto del sistema della tariffe di cui ai DRG;
- e) l'aggiornamento dei DRG calcolati al costo efficiente standard;
- f) l'adozione, da parte delle Regioni, di nuovi sistemi di allocazione delle risorse alle aziende sanitarie ed ospedaliere, pubbliche e private, sulla base dei DRG rivisti come indicato al punto e);
- g) l'eliminazione delle politiche di tetti di spesa per gli erogatori privati accreditati dalle Regioni;
- h) la ristrutturazione e/o riconversione delle strutture sanitarie pubbliche inefficienti anche mediante la previsione di ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori interessati. Ai fini della definizione dei processi di ristrutturazione/riconversione potranno essere derogate le norme di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999 sulle sperimentazioni gestionali;
- i) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
- j) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, ivi compresi quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati revisionali indicati nel bilancio dell'anno precedente;
- k) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebi-

tamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure di riduzione dei costi per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza automatica del direttore generale.

Ai fini dell'attuazione degli interventi che saranno stabiliti dall'intesa di cui al presente comma potranno essere realizzate forme di collaborazione strategica con le Organizzazioni più rappresentative delle imprese, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*.

6-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa sanitaria e per consentire forme più incisive di rilevazione dei costi standard efficienti e di monitoraggio della spesa sostenuta a livello territoriale, l'intesa di cui al comma 3 prevederà la costituzione dell'Agenzia per la valutazione della qualità e dell'efficienza della spesa sanitaria.

L'Agenzia sarà indipendente, opererà secondo regole di natura-privatistica e sarà dotata della necessaria competenza tecnica.

Le Regioni e le aziende sanitarie pubbliche e private operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale sono tenute a fornire all'Agenzia i dati e le informazioni contabili e qualitative necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali. In caso di mancata erogazione delle informazioni nei tempi stabiliti il finanziamento previsto sarà decurtato del 20 per cento.

L'Agenzia realizzerà altresì un Programma nazionale di valutazione della qualità al quale le strutture sanitarie operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale potranno partecipare su base volontaria.

La partecipazione al Programma - che sarà realizzato anche con la collaborazione di Organizzazioni rappresentative delle imprese private e di esperti - costituirà elemento preferenziale ai fini del finanziamento delle strutture».

Conseguentemente, ridurre tutte le voci di natura corrente della tabella C in misura pari al 5 per cento.

25.118

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, alinea, sostituire le parole 2 per cento con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.119

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.120

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Al comma 6 sopprimere la lettera b).

25.121

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAILO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

25.122

DI GIROLAMO, BAILO DOSSI, CARELLA, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

25.123

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.124

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale».

25.125

CARRARA, SALZANO, SALINI, DANIELI Paolo, TOMASSINI, TREDESE, BOLDI

Accolto

Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: «volti alla prevenzione» con le seguenti: «previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario».

25.126

CARRARA, BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

25.127

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, lettera e), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

3. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.128

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale nel suo complesso ivi comprese le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, e di prevedere la regolamentazione da parte delle Regioni della decadenza dei direttori generali.

Inoltre l'intesa di cui sopra dovrà prevedere per l'anno 2004 il pieno finanziamento dei LEA e degli oneri contrattuali.

È abrogata la lettera d) del comma 4 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.

25.129

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, lettera f), sostituire le parole: «delle proprie» con le seguenti: «del sistema sanitario regionale nel suo complesso, ivi compreso le».

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.130

CARELLA, MASCIONI, DI GIROLAMO, BAIO DOSSI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Respinto

Al comma 6, lettera f), sostituire le parole: «delle proprie» con le seguenti: «del sistema sanitario regionale nel suo complesso, ivi comprese le».

25.131

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 6, lettera f), sopprimere le parole da: «della coerenza degli andamenti» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.132

CARELLA, DI GIROLAMO, MASCIONI, BAILO DOSSI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Respinto

Al comma 6, lettera f), sostituire le parole: «l'ipotesi di decadenza del direttore generale» con le seguenti: «la regolamentazione da parte delle regioni della decadenza dei direttori generali».

25.133

DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MASCIONI, LONGHI

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) i disavanzi degli IRCCS delle aziende miste e dei policlinici universitari, relativi agli anni 2001-2002-2003-2004 quantificati in 2.063 milioni di euro, relativamente ai quali è demandata al Governo l'esplicitazione dell'arco temporale di corresponsione, di cui all'intesa fra Stato e Regioni di cui al comma 3».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «750 milioni di euro»;

b) all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) all'articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'*orimulsion*», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge n. 388 del 2000, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 550 milioni di euro».

d) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 42-quater.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari all'1 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1, sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

25.134

Nocco, Izzo

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l'Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere alla copertura dei posti vacanti nell'organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall'articolo 7 nel limite di spesa di euro 200.000 a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 200;

2006: - 200;

2007: - 200.

25.135

Baio Dossi, Gaglione, Formisano, Giaretta, D'Andrea

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'intesa di cui al comma dovrà prevedere per l'anno 2005 il pieno finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e degli oneri contrattuali.

6-ter. È abrogata la lettera d) del comma 4 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.136

BOCO, MARTONE, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

25.137

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, GIARETTA, DANIELI Franco,
RIGONI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro finalizzato per 100 milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, Tubercolosi e Malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali ed alle organizzazioni non governative».

Conseguentemente all'articolo 42 comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

25.138

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accesso al finanziamento integrativo di cui al comma 1, è subordinato all'efficienza della struttura sanitaria, in riferimento ai tempi d'attesa per le prestazioni dei servizi richiesti dai pazienti, coerentemente con quanto previsto dal Piano sanitario nazionale, e sulla base di un monitoraggio trimestrale da effettuarsi da parte degli organismi di controllo e gestione sanitari, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n 131».

25.139

TOMASSINI

Accantonato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le esigenze di adeguamento tecnologico del Nuovo sistema informativo sanitario connesse al monitoraggio della spesa sanitaria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, nella Tabella B sotto la voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000.;

25.140

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 15 giugno 2002, n. 112 »Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture«, le parole »pari a sei mesi per ogni anno solare« sono sostituite dalle seguenti: »pari a due anni per ogni anno solare».

25.141

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, LIGUORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 50, comma 1, dopo le parole: "sorveglianza epidemiologica", sono inserite le seguenti: "le prescrizioni dei farmaci il cui brevetto è scaduto dovranno essere effettuate nelle ricette esclusivamente attraverso l'indicazione del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica"».

25.142

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 30 aprile» con le seguenti: «entro il 31 luglio».

25.143

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

25.144 (v. testo 2)

FERRARA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «In particolare per le singole regioni, al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326, ovvero, per le singole regioni che abbiano superato tale tetto, alla copertura della quota di sfondamento a loro carico ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge n 269 del 2003 e alla adozione di misure idonee ai contenimento della spesa farmaceutica da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministro della salute».

25.144 (testo 2)

FERRARA

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «In particolare per le singole regioni, essi debbono essere indirizzati al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326, ovvero, per le singole regioni che abbiano superato tale tetto, alla copertura della quota di sfondamento a loro carico ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge n 269 del 2003 e alla adozione di misure idonee ai contenimento della spesa farmaceutica».

25.145

CARRARA, BIANCONI

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 8.***25.146**

FERRARA, LAURO, IZZO, NOCCO

Accolto*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.

8-ter. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche, è definita fino al 31 dicembre 2005».

25.147

BAIO DOSSI, GAGLIONE, FORMISANO, DETTORI, D'ANDREA

Respinto*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al fine di promuovere un programma nazionale di odontoiatria sociale, è destinato alle Regioni uno stanziamento di 500.000.000 di euro finalizzati al funzionamento degli ambulatori odontoiatrici delle Asl, relativamente ai servizi di ortodonzia e protesi, per l'acquisto di attrezzature. Un ulteriore stanziamento di 600.000.000 di euro è destinato

alle Regioni per l'erogazione in convenzione, da parte di specialisti odontoiatri esterni alle ASL, di prestazioni di ortodonzia e protesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

25.148

BORDON, BUDIN

Respinto

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.149

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Sopprimere il comma 9.

25.150

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente,

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. È Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.151

DI GIROLAMO, CARELLA, MASCIONI, BAIO DOSSI, LONGHI, BETTONI

Respinto

Al comma 9, sopprimere le parole da «attribuendo a questi ultimi» fino alla fine del comma.

25.152

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo fine, per ottenere il contenimento della spesa, mediante interventi di programmazione e controllo della stessa, il Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, predisporre linee guida e indirizzi alle regioni per garantire, nell'ambito della contrattazione regionale, ai medici ed ai professionisti sanitari operanti nelle strutture per l'assistenza primaria e nei distretti un ruolo di partecipazione diretta e di responsabilità nella definizione di obiettivi di salute, di modelli organizzativi, nonché nella programmazione e nel controllo dell'assistenza

e nella definizione di *budget* di riferimento comprensivi della spesa farmaceutica, con l'attivazione delle conseguenti verifiche».

25.153 (v. testo 2)

SPECCHIA, SALERNO, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA, ULIVI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di accelerare gli investimenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

9-ter. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel «Programma nazionale degli investimenti nel settore idrico».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.500;

2007: - 1.500.

25.153 (Testo 2)

SPECCHIA, SALERNO, BATTAGLIA Antonio, MULAS, ZAPPACOSTA, ULIVI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al fine di accelerare gli investimenti per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per il 2006, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

9-ter. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo

5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel «Programma nazionale degli investimenti nel settore idrico».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 15.000.

25.154

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: «e degli adempimenti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di assistenza comunque non inferiori a quelli preesistenti».

Conseguentemente:

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.155

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

1. All'articolo 43, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

2. Sopprimere il comma 4 dell'articolo 35.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.156

IZZO, FASOLINO

Accantonato

Al comma 10, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per poter svolgere le attività di supporto innanzi specificate l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell’organico del personale in deroga a limite di spesa previsto dall’articolo 7».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

25.157

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Alla fine del comma 10 aggiungere il seguente periodo: «per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l’Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell’organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall’art. 8».

25.158

BAIO DOSSI, D’ANDREA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di far fronte, ai compiti inerenti il coordinamento delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri nazionali, è autorizzata in deroga l’assunzione di personale a tempo indeterminato nell’ambito della propria pianta organica».

Conseguentemente all’articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell’onere.

25.159

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere il comma 11.**Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.160

BIANCONI, CARRARA

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il comma 11.***25.161**

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 11, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» inserire le seguenti: «, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».

25.162

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Accantonato

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».

25.163

FERRARA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202» *dopo le parole: «dispensati in ospedale,» inserire le seguenti: «dei medicinali con prezzo al pubblico non superiore a 5 euro».*

25.164 (v. testo 2)

CARRARA, BOLDI, TREDESE, SALINI, SALZANO, DANIELI Paolo

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ogni Regione, a decorrere dall'anno 2004, in applicazione del comma 5 dell'articolo 48, della legge n. 326 del 2003, in caso di superamento del tetto annuale del 13 per cento fissato per la spesa farmaceutica, copre finanziariamente fino al 40 per cento dell'ammontare del proprio splafonamento. Il Ministero dell'economia provvede, sulla base dei dati trimestralmente forniti dall'AIFA, sulle previsioni di spesa e sugli effetti, per ogni singola regione, dei provvedimenti a carico delle aziende produttrici, ad effettuare compensazioni tra le regioni, a valere sulle erogazioni delle somme destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale a partire dall'anno 2004».

25.164 (testo 2)

SALINI, CARRARA, BOLDI, SALZANO, DANIELI Paolo, TREDESE SALERNO, BONGIORNO

Accantonato

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. In riferimento all'anno 2004, ogni Regione, in applicazione del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, provvede ad adottare idonee misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n.347 del 2001, convertito dalla legge n. 405 del 2001 nonché le altre misure eventualmente necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica fino al 40 per cento della stessa, dandone tempestiva comunicazione all'AIFA. L'intesa tra Stato e Regioni di cui al comma 6 del presente articolo, prevede che su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati trimestralmente forniti all'AIFA sulle previsioni di spesa e sugli effetti, per ogni singola Regione, dei provvedimenti a carico delle Aziende produttrici ai sensi del comma 5, lettera f), dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si provveda alle necessarie compensazioni finanziarie tra le Regioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati.

11-ter. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'AIFA, per le Regioni che, avendo superato il tetto di spesa farmaceutica previsto dalla normativa vigente, non adottano le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui al comma 11, le altre misure necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica devono coprire fino al 50 per cento della stessa maggiore spesa».

25.165

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Al comma 12, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «la delibera CIPE dovrà essere adottata e pubblicata entro trenta giorni dall'intesa Stato-Regioni e Province autonome in merito al riparto delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che il CIPE abbia deliberato, si provvederà con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

25.166

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

Conseguentemente,

1. All'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «45 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «47 per cento».

2. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.167

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Al comma 12, lettera d), sopprimere il periodo: «e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 6».

25.168

BIANCONI, CARRARA

Dichiarato inammissibile

Al comma 12, sopprimere la lettera e).

25.169

IL RELATORE

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».

25.170

IL RELATORE

Accantonato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire anche temporaneamente" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

25.171

BAIO DOSSI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2005-2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

25.172

DANZI, TAROLLI, CICCANTI, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Il fondo per le malattie rare di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed è finalizzato anche per la ricerca nel campo dei farmaci cosiddetti "orfani". Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità di riparto del Fondo e di utilizzo delle somme destinate alla ricerca».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

25.173

MORO

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il fondo per le malattie rare di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed è finalizzato anche per la ricerca nel campo dei farmaci cosiddetti "orfani". Con decreto del Ministro della salute sono individuate le modalità di riparto del Fondo e di utilizzo delle somme destinate alla ricerca».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

25.174

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A sostegno della ricerca e della cura del morbo di Parkinson, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2005-2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

25.175

TATÒ

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", è reintrodotta tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: ionoforesi».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

25.176

TATÒ

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", è reintrodotta tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: trazione vertebrale».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 2.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

25.177

TATÒ

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotte tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia a microonde, trazione vertebrale, ionoforesi».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

25.178

TATÒ, SALERNO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determina-

zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", è reintrodotta tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: diatermia a microonde».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;

2006: - 4.000;

2007: - 4.000.

25.179

BAIO DOSSI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente.

«12-bis. I cittadini affetti da patologie croniche con esigenze di continue terapie ed esami clinici in ospedale possono usufruire del servizio di trasporto con autoambulanze a carico del Servizio Sanitario Nazionale».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

25.180

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per l'assistenza farmaceutica ai malati di Alzheimer è destinato per ciascuno degli anni 2005 2006, 2007 la somma 100 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

25.181

MULAS

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. A decorrere al 1° gennaio 2003, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, affetti da talassemia e drepanocitosi, in relazione alle caratteristiche di gravità della patologia, anche sotto il profilo delle aspettative di vita, nonché per i pazienti con talassemia intermedia nei quali l'emoglobina fetale superi il 20 per cento o presentino condizioni cliniche simili a quelle dei talassemici, il limite di età pensionabile e il limite di anzianità contributiva sono fissati rispettivamente in 35 anni e in 10 anni"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 170;

2006: - 170;

2007: - 170.

25.182

BAIO DOSSI, FORMISANO, LIGUORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 323 del 2000 è abrogato.».

25.183

FASOLINO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è definita fino al 31 dicembre 2005.».

25.184

DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è stabilita al 31 dicembre 2005.».

25.185

TESSITORE

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. I professori universitari di discipline mediche e chirurgia conservano la funzione assistenziale fino al momento di passaggio nella condizione di fuori ruolo per coloro che ne hanno diritto, ovvero del pensionamento per coloro che non hanno diritto al fuori ruolo.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni) - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

25.186

BIANCONI, CARRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis L'alinea del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituita dalla seguente: "Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono definire la loro durata anche differenziata per le parti normative e le parti economiche e tenere conto dei seguenti principi". Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal presente comma: "Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 54 della legge n. 289/2002 definiscono senza oneri a carico del bilancio dello Stato, le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 271/2000».

25.187

BIANCONI, CARRARA

Respinto

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il livello complessivo della spesa così come definito al comma 1 del presente articolo è incrementato, per l'anno 2005, di 100 milioni di euro e assegnato ai capitoli di competenza del Ministero della salute a finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale e ad interventi di recupero di economicità ed efficienza dell'organizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, alla legge n. 49/1987 apportare le seguenti modifiche:

2005: - 100.000.

25.188

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Al comma 12 alla fine della lettera b) aggiungere il seguente periodo: «il procedimento di verifica dei predetti adempimenti deve essere compiuto entro il 30 luglio 2005 e la conseguente erogazione della residua quota di finanziamento alle Regioni deve essere effettuata entro il 30 settembre 2005. Qualora si verificassero ritardi nell'accredito delle somme, gli eventuali oneri che le Regioni dovessero sopportare anche per operazioni di finanziamento a breve termine al fine di assicurare l'ordinato finanziamento del servizio sanitario, sono posti a carico dello Stato».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari al 2 per cento.

25.189

NOVI, LAURO, MARANO

Respinto

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. In attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 nell'ambito del quale è stato costituito il tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria ed in relazione al Piano di ampliamento ed ammodernamento dell'Azienda

Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, presentato dalla Regione Campania, per gli anni 2005-2007, sono assegnati alla Regione Campania a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, 30 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006, 30 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 590 milioni di euro».

25.190

NOVI

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 nell'ambito del quale è stato costituito il tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria ed in relazione al Piano di ampliamento ed ammodernamento dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli, presentato dalla regione Campania, per gli anni 2005-2007, sono assegnati alla regione Campania a favore dell'Azienda ospedaliera universitaria Federico II, 30 milioni di euro per l'anno 2005, 30 milioni di euro per l'anno 2006, 30 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e sostituire le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 590 milioni di euro».

25.191

ASCIUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare il 60 per cento del superamento suddetto, al netto dell'IVA, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

25.192

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "pari a due anni per ogni anno solare"».

25.193

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", inserire, dopo il comma 8, il seguente:

"9. A partire dalla data di scadenza della copertura brevettuale, il prezzo della specialità medicinale, il cui brevetto è scaduto, non potrà essere ricontrattato dal produttore fino al raggiungimento, da parte della corrispondente molecola generica di una percentuale di vendite pari al 30 per cento della quota di mercato detenuta dalla specialità medicinale al momento del termine della copertura brevettuale".».

25.194

FASOLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

«12-bis. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero

di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC per la molecola di riferimento e sia in grado di garantire la copertura di tutto il territorio nazionale".».

25.195

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, comma 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione In legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio finanziamento delle infrastrutture", secondo capoverso, sostituire le parole "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo" con le seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo"».

25.196

FASOLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. Il comma 32 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

"32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma, 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico, per le specialità medicinali, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e

per i medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3 della legge 8 agosto 1996, n. 425"».

25.197

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il farmacista, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

3. Qualora l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 2, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie».

25.198

FASOLINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

«12-bis. Al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, all'articolo 1, comma 4, aggiungere infine:

e) le prescrizioni di medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1, comma 3 della legge 8 agosto 1996, n. 425».

25.199

TOMASSINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13. È istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio sulla salute delle persone disabili, con il compito di operare per il mantenimento della salute delle persone disabili esposte a rischio di patologie aggiuntive indotte e di monitorare l'efficacia della presa in carico riabilitativa da parte delle strutture pubbliche e private, nonché lo stato di salute delle

persone con disabilità soprattutto nella terza età. Con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sentita la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della salute disciplina le modalità di composizione e di funzionamento dell'Osservatorio, per la cui attività è prevista una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, la Tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

25.200

TREDESE, CARRARA, SALINI, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BOLDI, ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è definita fino al 31 dicembre 2005».

25.201

PELLEGRINO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato, in modo da assicurare una maggiore stabilità delle condizioni economiche e normative e dei conseguenti oneri per la finanza pubblica, da apposite

convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche è definita fino al 31 dicembre 2005».

25.202

SALINI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13. È istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio sulla salute delle persone disabili, con il compito di operare per il mantenimento della salute delle persone disabili esposte a rischio di patologie aggiuntive indotte e di monitorare l'efficacia della presa in carico riabilitativa da parte delle strutture pubbliche e private, nonché lo stato di salute delle persone con disabilità soprattutto nella terza età. Con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sentita la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della salute disciplina le modalità di composizione e di funzionamento dell'Osservatorio, per la cui attività è prevista una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, la Tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

25.203

FERRARA, LAURO

Accantonato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e di razionalizzare e snellire le procedure per l'erogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale, per l'anno 2005, è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione pa-

ritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi per la definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate da parte di soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del risarcimento medesimo. A tal fine, costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente articolo le seguenti:

a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30 per cento degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;

b) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

12-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 12-bis, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

12-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e seguenti si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito Fondo istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata in 25 milioni di euro per l'anno 2005 e in 15 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al finanziamento del fondo si provvede, per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni.

2005: - 25.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

25.204

TOMASSINI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il medico, in regime professionale *extramoenia*, presta la propria attività liberoprofessionale all'interno delle aziende sanitarie e ospedaliere a pazienti che ne facciano espressa richiesta al Dirigente generale. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, compatibilmente con le necessità organizzative e istituzionali delle aziende, con le attività libero-professionali *intramoenia* e con le modalità di utilizzo delle strutture sanitarie"».

25.205

TOMASSINI, TREDESE, BOLDI

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 al comma 2, lettera *b*) alla fine del periodo dopo la parola: "dell'avviso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

25.500

IL RELATORE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, che partecipano come docenti ai corsi di formazione continua, hanno diritto alla assegnazione del medesimo numero di punti assegnati per i partecipanti ai corsi di educazione continua in medicina"».

25.206

TOMASSINI, TREDESE, BOLDI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale"».

25.207

CARRARA, SALINI, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BOLDI, TREDESE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dal contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia previsto dal secondo periodo del comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni è annualmente detratta, a favore della Regione Lombardia per l'assegnazione all'Azienda sanitaria di Como, una somma pari alla quota dei costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia, per l'eccedenza del valore della quota capitaria di cui dispone la Regione Lombardia destinata ad assicurare il Servizio Sanitario Regionale».

25.208

Nocco

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, al primo periodo dopo la parola: "identificati" inserire le seguenti "da un nome di fantasia o"».

25.209

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

Conseguentemente all'articolo 43, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

25.210 (v. testo 2)

SALINI, CARRARA, DANIELI Paolo, SALZANO, ULIVI, BIANCONI, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di favorire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica nel settore dei dispositivi medici, il Ministero della salute si avvale della commissione prevista dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per acquisire valutazioni, oltre che su aspetti tecnico sanitari in materia di dispositivi, sulle misure da intraprendere per assicurare una più razionale ed efficiente utilizzazione di tali prodotti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Per il perseguimento delle stesse finalità e per assicurare più elevati livelli di tutela sanitaria, con decreto del Ministro per la salute, previo accordo con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le misure seguenti:

a) è approvata la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da utilizzare sull'intero territorio nazionale;

b) sono stabilite le modalità di alimentazione e di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute, comprensiva anche dei riferimenti ai prezzi proposti dalle aziende produttrici, necessaria alla istitu-

zione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, basato sulla classificazione di cui alla lettera *a*) e viene individuata la data a partire dalla quale il Servizio sanitario nazionale può acquistare, utilizzare o dispensare unicamente dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;

c) i fabbricanti e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previsti dal comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da disposizioni aventi finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano contemplate o non risultino applicabili altre specifiche sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo. Con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'industria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'adozione da parte del fabbricante del codice identificativo del prodotto contenuto nella Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della salute».

25.210 (testo 2)

SALINI, CARRARA, DANIELI Paolo, SALZANO, ULIVI, BIANCONI, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al fine di favorire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica nel settore dei dispositivi medici, il Ministero della salute si avvale della commissione prevista dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per acquisire valutazioni, oltre che su aspetti tecnico sanitari in materia di dispositivi, sulle misure da intraprendere per assicurare una più razionale ed efficiente utilizzazione di tali prodotti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Per il perseguimento delle stesse finalità e per assicurare più elevati livelli di tutela sanitaria, con decreto del Ministro per la salute, previo accordo con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le misure seguenti:

a) è approvata la classificazione dei dispositivi prevista dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da utilizzare sull'intero territorio nazionale;

b) sono stabilite le modalità di alimentazione e di aggiornamento della banca dati del Ministero della salute, comprensiva anche dei riferimenti ai prezzi proposti dalle aziende produttrici, necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, basato sulla classificazione di cui alla lettera *a*) e viene individuata la data a partire dalla quale il Servizio sanitario nazionale può acquistare, utilizzare o dispensare unicamente dispositivi iscritti nel repertorio medesimo;

c) i fabbricanti e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previsti dal comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni, o altre informazioni previste da disposizioni aventi finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici sono soggetti, quando non siano contemplate o non risultino applicabili altre specifiche sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo. Con decreto del Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'industria, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'adozione da parte del fabbricante del codice identificativo del prodotto contenuto nella Banca dati dei dispositivi medici del Ministero della salute».

25.211

PELLEGRINO

Respinto

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-*bis*. Il comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e modificazioni ed integrazioni e sostituito dal seguente:

"8. Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo di assicurare una riduzione della relativa spesa pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale alla data del 31 ottobre 2004"».

25.212

SALINI, DANIELI PAOLO, TREDESE, CARRARA, BOLDI, TOMASSINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine del completo raggiungimento dell'obiettivo strategico teso ad attivare tutte le possibili azioni capaci di garantire ai cittadini tempi di attesa appropriati alle loro obiettive esigenze di salute per l'anno 2004, in deroga ai limiti contenuti nella presente Legge, le ASL possono procedere all'assunzione di personale tecnico di supporto all'attività medica, comunque nel rispetto del limite di spesa per il personale, sostenuto

nell'anno 2003, in conformità della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Legge finanziaria per l'anno 2003)».

25.212a

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Limitatamente all'esercizio 2004, l'obbligo a carico delle regioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, s'intende comunque rispettato, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del sistema regionale venga rispettato».

25.0.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:

"1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo I della legge 15 ottobre 1990, n.295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con raggiunta, della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".

2. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

- b) impossibilità nella deambulazione;
- c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- d) impossibilità alla assunzione di cibo;
- e) impossibilità a lavarsi;
- f) impossibilità a vestirsi.

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente,

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

25.0.2

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210. e di razionalizzare e snellire le procedure per l'erogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale, per l'anno 2005, è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi per la

definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate da parte di soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. A tal fine, costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente articolo le seguenti:

a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30 per cento degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;

b) la liquidazione degli importi definiti in via transattiva deve avvenire in unica soluzione, entro 60 giorni dalla stipula della transazione, ovvero con erogazione del primo rateo del trattamento vitalizio nel medesimo termine senza addebito di interessi fino al soddisfo;

c) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 10, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata in 25 milioni di euro per l'anno 2005, e in 15 milioni a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente all'articolo 43 Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n.67 del 1987. Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese Editrici e Provvidenze per l'Editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Editoria cap. 2183; 3.2.10.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Editoria - cap. 7442) apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

25.0.3

GIARETTA, BAIO DOSSI, GAGLIONE

Respinto*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "un assegno una tantum di lire 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "un assegno una tantum di 150.000 euro";

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978. n. 915. e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni.

3. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra medici legali ed esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

4. La commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.

5. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati. 6. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qual-

siasi atto di risarcimento del danno. inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla commissione paritetica.

7. La commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti. 8. Ai soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato comma 1-*bis*, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell'organizzazione del Governo - Art. 70, comma 2 Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 35.000;

2006: - 35.000;

2007: - 35.000.

25.0.4

BONATESTA, SALERNO, COZZOLINO, ULIVI, TOMASSINI, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli eventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni";

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole: "un assegno *una tantum* di lire 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "«un assegno *una tantum* di 150.000 euro";

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni".

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni.

3. La commissione paritetica è composta da otto membri, di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro nominati dal Ministro della salute, tra medici legali ed esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

4. La commissione paritetica elegge nel suo interno il presidente a maggioranza dei propri componenti.

5. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipulare dinanzi ad un notaio designato dal Ministro della salute nel luogo di residenza degli interessati.

6. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla commissione paritetica.

7. La commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti.

8. Ai soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato dalla commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre e un massimo di dieci annualità dell'indennizzo di cui al citato comma 1-bis, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 35.000;

2006: - 35.000;

2007: - 35.000.

25.0.5

ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati o emoderivati infetti nonché talassemici e soggetti affetti da specifiche patologie diverse dall'emofilia, ma ad essa sostanzialmente assimilabili per il carattere di cronicità e per l'obbligatorietà dei trattamenti sanitario che hanno causato l'infezione, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 2006».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

25.0.6

BARATELLA, VIVIANI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi).

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "in trattamento trasfusionale o con idrossiurea».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

25.0.7

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In caso di prescrizione di medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il farmacista, in assenza di un'indicazione di non sostituibilità da parte del medico e dopo aver informato il cliente, può consegnare un medicinale di prezzo più basso, avente uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali».

25.0.8

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Nella Tabella A, parte III allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende Usl ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni in Legge 16 novembre 2001, n. 405"».

25.0.9

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

Conseguentemente all'articolo 43, tabella A voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

25.0.10

MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

25.0.11

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 30.000;
2007: - 30.000.

25.0.12

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

1. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299 028,54 euro».

Conseguentemente, all'articolo 371 tabella C. rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999 Art. 701 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;

2006: - 30.000;

2007: - 30.000.

25.0.13

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326)

Il comma 32 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 è sostituito dal seguente:

"Dal 1° gennaio 2005 lo sconto dovuto ai farmacisti al SSN fatta in base all'articolo 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 come modificato dall'articolo 52 comma 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289

si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico, per le specialità medicinali che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge n. 347 e con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n. 405 e per i medicinali generici autorizzati in base all'articolo 1 comma 3 legge 8 agosto 1996 n. 425"».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.14

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326).

All'articolo 50, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole "a carico del SSN aggiungere il seguente periodo: "Le prescrizioni dei medicinali fuori brevetto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'indicazione in ricetta del nome del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica"».

25.0.15

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Corresponsione di una borsa di studio ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991)

1. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2005, per la corresponsione, a titolo forfettario, di una borsa di studio annua onnicomprensiva, di importo pari a settemila euro ai medici ammessi presso le uni-

versità alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, e che abbiano presentato domanda per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà stabilire con proprio decreto, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. Sarà altresì cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'accertamento delle seguenti condizioni, cui la corresponsione della borsa è subordinata:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero degli esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000.

25.0.16

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405).

Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001 n. 405 è sostituito dal seguente:

"1. I medicinali aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica via di somministrazione modalità di rilascio numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali sono rimborsati all'armacista dal

Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre prezzi più bassi del medicinale in oggetto a condizione che il produttore sia titolare di una sola AIC e sia in grado di garantire la copertura in tutto il territorio nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.17

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BIANCONI, TREDESE, BOLDI, ULIVI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Attività di corresponsione indennizzi per danni da emotrasfusioni e vaccinazioni)

1. Al fine di consentire alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema di definire tutti i procedimenti arretrati di competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquidazione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi a carico del proprio bilancio, mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo Ministero.

2. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata».

25.0.18

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, BIANCONI, TOMASSINI, ULIVI, TREDESE, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Introduzione dell'identificazione elettronica per gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina)

1. Al fine di raggiungere un maggior livello di efficacia nei confronti delle emergenze sanitarie riconducibili alle zoonosi nonché della rintracciabilità e della sicurezza alimentare tramite la estensione di sistemi di identificazione elettronica agli animali della specie bovina, bufalina ovina e caprina ed in considerazione degli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento 21/2004/CE in tema di istituzione di un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina, fatte salve le risorse già attribuite per il funzionamento della banca dati nazionale, sono rassegnate al Ministero della salute le somme che affluiscono al fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, derivanti dal cofinanziamento da parte dell'Unione Europea dei piani di eradicazione e controllo delle malattie infettive e diffuse del bestiame».

25.0.19

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, BIANCONI, TOMASSINI, ULIVI, TREDESE, BOLDI

Respinto

Dopo l'articolo 25 aggiornare il seguente:

«Art. 25-bis.

(Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia)

1. È autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2005 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), nonché per l'acquisto di attrezzature e strumenti, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 23 aprile 2003, n.89 convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute».

Conseguentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000.

25.0.20

CARRARA, DANIELI Paolo, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, SALINI, TREDESE, ALBERTI CASELLATI

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"8. Le regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge 289/2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionali a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 271/2000 e 416/2001, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa, pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione va attuata entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale alla data del 31 ottobre 2004"».

25.0.21

CARRARA, DANIELI Paolo, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, SALINI

Respinto

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Telemedicina tra centri sanitari italiani all'estero e in Italia)

1. Il Ministro della salute, il Ministro per gli Italiani nel Mondo, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004, realizzano una rete telematica per il teleconsulto medico e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia.

2. Per la realizzazione del Programma indicato nel presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000.

25.0.22

MASCIONI, DI GIROLAMO, BAILO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI BRANDANI

Respinto

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi)

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni.

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

25.0.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi)

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assistenziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo di spesa pari ad euro 20 milioni annui per gli anni 2005, 2006, 2007».

Consequentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

25.0.24

CARRARA, DANIELI PAOLO, TREDESE, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, SALINI

Respinto

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Finanziamento del Centro nazionale di Adroterapia Oncologica)

1. Per le spese di completamento delle dotazioni strutturali e tecnologiche del Centro nazionale di Adroterapia Oncologica, di cui all'articolo 92 comma 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al decreto 1 marzo 2001 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005».

Consequentemente nella Tabella B sotto la voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

25.0.25

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, BAILO DOSSI, CARELLA, DI GIROLAMO, LONGHI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente.

«Art. 25-bis.

1. Per le esigenze connesse agli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è disposto uno stanziamento aggiuntivo per l'anno 2005 pari a 250 milioni di euro, finalizzato per 100

milioni di euro al reintegro del Fondo globale per la lotta all'HIV, all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria e per 150 milioni di euro al finanziamento di organismi multilaterali e organizzazioni non governative».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

25.0.26

LONGHI, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, DI GIROLAMO, BETTONI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente.

«Art. 25-bis.

(Interventi a favore dei servizi psichiatrici)

1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici, in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio, è stanziata per gli anni 2005, 2006 e 2007, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

25.0.27

CARRARA, DANIELI Paolo, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, SALINI, TREDESE

Respinto

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Programmi di edilizia sanitaria e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico)

1. Le regioni che al 1° gennaio 2005 abbiano in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 destinano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse residue al potenziamento e ammodernamento tecnologico».

25.0.28

TOMASSINI

Respinto

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Esenzione da visite medico-legali di controllo per persone con accertata disabilità permanente)

1. Tutte le persone disabili alle quali le Commissioni preposte hanno riconosciuto un'invalidità genetica e/o permanente (quali amputazioni o cecità) o a carattere degenerativo, sono esentate da ogni successiva visita medico-legale di controllo se non richiesta dalla persona stessa o dalla famiglia».

25.0.29

TREMATERA, CICCANTI, TAROLLI, DANZI

Respinto

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il quarto capoverso dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662, 1996, così come modificato dall'articolo 11 della legge n. 405/2001, è aggiunto il seguente: "Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del SSN di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;

2005: - 4.000;

2007: - 4.000.

25.0.67

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662, dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente: "Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del SSN di cui al presente comma"».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla Tabella A richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;

2006: - 4.000;

2007: - 4.000.

25.0.30

TREMATERRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 7 della legge n. 405 del 2001, si applicano anche ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, non inseriti nelle liste di trasparenza predisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 405 del 2001. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 7 si applicano anche ai medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993.

2. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005, gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,1 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 euro a 179,2 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

25.0.31

TAROLLI, CICCANTI, TREMATERRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dal 1° gennaio 2005, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 7 della legge n. 405 del 2001, possono essere applicate anche ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi sanitarie uguali, non inseriti nelle liste di trasparenza predisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 405 del 2001.

2. In attuazione dell'articolo 52, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2005 gli intervalli di prezzo ai quali si applicano le aliquote di sconto a carico delle farmacie, di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono così rideterminati: da 0 a 29,90 euro; da 29,91 a 59,81 euro; da 59,82 a 119,60 euro; da 119,61 a 179,42 euro; oltre 179,42 euro. Dalla stessa data i limiti di fatturato di cui al terzo e quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 96, n. 662 e successive modificazioni, sono rideterminati nella misura rispettivamente di 448.542,81 euro e 299.028,54 euro».

25.0.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l'assistenza farmaceutica ai malati di *Alzheimer* è destinato per ciascuno degli a 2005, 2006, 2007 la somma 100 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

25.0.33

TURRONI, RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per la cura e l'assistenza dei malati affetti dalla sindrome da sensibilizzazione multichimica - Mcs - è destinata per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 la somma 50 milioni di euro.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare, con proprio decreto, i regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, al fine di inserire nell'elenco delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti, la sindrome da sensibilizzazione multichimica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 80.000;
2006: - 80.000;
2007: - 80.000.

25.0.34

BOLDI, MORO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Tutela della produzione nazionale di tartufo)

All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma inserito il seguente:

"1. Quando in un prodotto viene utilizzata la parola "tartufato" oppure "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo deve essere chiaramente specificata nella etichettatura con lo stesso carattere e dimensione tipografica la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino. Nel suddetto prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta con lo stesso carattere tipografico accanto alla denominazione di vendita. Quando nel prodotto sia presente solo aroma di sintesi, è vietato l'utilizzo nella confezione della suddetta dicitura sia in italiano, che in latino o l'uso di immagini ingannevoli che richiamino la presenza di tartufo per descrivere le caratteristiche del prodotto. L'impiego di qualificazioni o designazioni diverse da quelle previste dalla presente legge è vietato"».

25.0.35 (v. testo 2)

MORO, BOLDI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Gestione del disavanzo nel settore della spesa farmaceutica)*

1. In attesa degli esiti delle verifiche definitive da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 2004, n. 202, l'onere da attribuirsi, per il 2004, a carico dei produttori, dei grossisti e delle farmacie è pari, rispettivamente, a 495, 50 e 200 milioni di euro, equivalenti, nell'ordine, al 4,12 per cento, allo 0,37 per cento e all'1,50 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa.

2. Lo scostamento per il 2005, rispetto all'importo determinato dall'aliquota del 13,0 per cento, è valutato, in via provvisoria, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, entro il 31 luglio 2005, sulla base del livello di spesa farmaceutica convenzionata registrato nel 2004 incrementato, su base annua, del tasso di variazione medio registrato nel 1° semestre del 2005».

25.0.35 (testo 2)

MORO, BOLDI

Respinto*Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:***«Art. 25-bis.***(Gestione del disavanzo nel settore della spesa farmaceutica)*

1. In attesa degli esiti delle verifiche definitive da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 2004, n. 202, l'onere da attribuirsi, per il 2004, a carico dei produttori, dei grossisti e delle farmacie è pari, rispettivamente, a 495, 50 e 200 milioni di euro, equivalenti, nell'ordine, al 4,12 per cento, allo 0,37 per cento e all'1,50 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa.

2. Lo scostamento per il 2005, rispetto all'importo determinato dall'aliquota del 13,0 per cento, è valutato, in via provvisoria, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, entro il 31 luglio 2005, sulla base del livello di spesa farmaceutica convenzionata registrato nel 2004 incrementato, su base annua, del tasso di variazione medio registrato nel 1° semestre del 2005».

25.0.36

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. All'articolo 50, comma 1 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole "a carico del SSN" aggiungere il seguente periodo: "Le prescrizioni dei medicinali fuori brevetto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'indicazione in ricetta del nome del principio attivo, il relativo dosaggio e la forma farmaceutica».

25.0.37

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifica del meccanismo di applicazione dello scontro (pay-back), a carico dell'industria)

1. La riduzione della quota di spettanza dell'industria, nelle cessioni alla distribuzione intermedia e nelle forniture dirette alle farmacie, è indicata in fattura dalle imprese sotto la voce "sconto del per cento a favore del SS.N." e tale sconto è versato dalle medesime imprese mensilmente, entro i primi 10 giorni successivi al mese di competenza, in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria Unica, individuato allo scopo dal Ministero dell'economia e delle finanze. Analoga procedura si applica nelle cessioni da grossista a farmacia. Trimestralmente, la somma giacente presso il conto suddetto viene devoluta alle Regioni, secondo un piano di riparto elaborato dal CIPE, sentito il Ministero della salute e la Conferenza Stato - Regioni. La riduzione della quota di spettanza a carico delle farmacie è applicata dalle farmacie medesime direttamente nei confronti del S.S.N. o degli acquirenti privati di farmaci rimborsabili».

25.0.38

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. All'articolo 3, comma 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112, secondo capoverso, le parole: "possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo" sono sostituite dalle seguenti: "possono avviare tutte le attività necessarie per la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo, incluso l'inoltro della domanda di registrazione, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettale complementare del principio attivo"».

25.0.39

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bollini farmaceutici)

1. Alle confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e non dispensabili direttamente al pubblico non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

25.0.40

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, in collaborazione con le Regioni, provvede ad attivare un programma prevenzione cardiovascolare per l'identificazione dei soggetti a rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle patologie per le quali esistono terapie che ne migliorano la progressione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministro della salute avvale delle Regioni, che, entro tre mesi dall'approvazione del programma, provvedono ad attivare uno screening cardiovascolare, attraverso la realizzazione di un elettrocardiogramma, di tutti i nuovi nati tra la quindicesima e la trentesima giornata di vita.

3. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite annualmente dal Ministero della salute tra le Regioni in proporzione al numero annuale delle nascite».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A, voce Ministero degli esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.000;

2006: - 6.000;

2007: - 6.000.

25.0.41

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Pensione di reversibilità dei soggetti affetti da Sindrome di Down)

1. Per le persone con Sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la

pensione di reversibilità è cumulabile con proventi di attività lavorativa remunerata».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, alla Tabella C, voce del Ministero degli esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 284;
2006: - 284;
2007: - 284.

25.0.42

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire, il seguente:

«Art. 25-bis.

(Indennità di accompagnamento dei soggetti affetti da Sindrome di Down)

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e, sino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sull'assistenza, l'indennità d'accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sono riconosciuti dalla nascita, su richiesta, alla persone con Sindrome di *Down*».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.43

BOLDI, MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici)

1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 85, comma 26, dopo le parole: "aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente", inserire le seguenti: "Ai fini del rimborso delle competenze, il farmacista annota sulla ricetta la dicitura

generica nella spedizione. In tale caso, a fine anno, è accreditato al farmacista il valore del 2 per cento sulla cifra totale annua di liquidazione dei farmaci generici».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole: «con una ritenuta unica del 10 per cento» con le seguenti: «con una ritenuta unica del 15 per cento».

25.0.44

MORO

Accolto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

*(Programmi di edilizia sanitaria
e di potenziamento ed ammodernamento tecnologico)*

1. Le regioni che, alla data del 1° gennaio 2005, abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico».

25.0.45

FASOLINO

(Assorbito da 25.146)

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"8. Le regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa, pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione va attuata entro il li-

mite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004"».

25.0.46 (v. testo 2)

FABBRI, NOVI, NOCCO

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nell'istituire i ruoli dirigenziali dello stesso Dicastero in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

25.0.46 (testo 2)

FABBRI, NOVI, NOCCO

Accantonato

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nell'istituire i ruoli dirigenziali dello stesso Dicastero in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;

2006: - 2.000;

2007: - 2.000.

25.0.47

PIROVANO

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*e*) a mezzo delle società previste dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni".

2. I Comuni possono cedere in tutto o in parte le loro partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali senza che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti in essere.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 77 della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le società controllate da società che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per l'affidamento della gestione di farmacie comunali o per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente periodo, le società concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da società controllate o collegate o che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il personale direttivo delle società che gestiscono farmacie comunali non possono far parte di strutture societarie di imprese che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici.

4. Sino all'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio temine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali. Alle società oggetto della sepa-

razione societaria di cui al presente comma si applica l'ultimo periodo del precedente terzo comma».

25.0.48

VITALI, DI GIROLAMO

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*e*) a mezzo delle società previste dall'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modificazioni".

2. I Comuni possono cedere in tutto o in parte le loro partecipazioni nelle società di gestione delle farmacie comunali senza che ciò comporti effetti sulla durata delle concessioni o degli affidamenti in essere.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 77 della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le società controllate da società che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica indette dai comuni per l'affidamento della gestione di farmacie comunali o per la scelta dei soci privati delle società che gestiscono farmacie comunali. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente periodo, le società concorrenti possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria, economica e gestionale posseduti da società controllate o collegate o che le controllano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il personale direttivo delle società che gestiscono farmacie comunali non possono far parte di strutture societarie di imprese che esercitano le attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici.

4. Sino all'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla se-

parazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali. Alle società oggetto della separazione societaria di cui al presente comma si applica l'ultimo periodo del precedente terzo comma».

25.0.49

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il quarto capoverso dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, così come modificato dall'articolo 11 della legge n. 405 del 2001, è aggiunto il seguente:

"Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

o in alternativa:

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

25.0.50

MORO

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo il quarto capoverso dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, così come modificato dall'articolo 11 della legge n. 405 del 2001, è aggiunto il seguente:

"Le farmacie con un fatturato complessivo annuo ai fini IVA non superiore a 258.228,45 euro sono esentate dal pagamento dello sconto a favore del Servizio sanitario nazionale di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;

2006: - 4.000;

2007: - 4.000.

25.0.51

IZZO

Accantonato

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I commi 12 e 13 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 e convertito in legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni sono soppressi.

2. Al personale addetto al servizio V.M.C. ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996 e successivi, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo dell'allegato N del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 luglio 2000 con efficacia dall'approvazione».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

25.0.52 (v. em. 25.300)

SALINI, DANIELI PAOLO, CARRARA, BOLDI, TOMASSINI, TREDESE, SALZANO

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Inserire il seguente comma 2-*quinquies*: "all'articolo 8 comma 10 lettera c) della legge n. 537/93 dopo le parole: "indicate alle lettere a) e b)" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico". All'articolo 8 comma 10 della legge n. 537/93 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)".». Conseguentemente all'articolo 8 cora 14 della legge n. 537/93 all'ultimo periodo, dopo le parole: «lettera c)» aggiungere «e lettera d)».

25.0.53

CARRARA, BIANCONI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente.***«25-bis.***(Divieto di vendita di bevande alcoliche di ogni tipo ai minori di anni 16)*

1. All'articolo 689 del codice penale sono aggiunti i seguenti 3 commi: "È vietata altresì, in qualsiasi tipo di esercizio la vendita ai minori di anni 16 di confezioni di bevande comunque a contenuto alcolico chiunque contravvenga al divieto di cui al quarto comma è punito con la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 600 ad euro seimila o alla pena del soggiorno domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero con la pena de lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, in conformità dell'articolo 52, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Lla condanna può comportare l'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio commerciale fino a 15 giorni".».

25.0.54

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Il comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal presente comma: "Le Regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289/2002 definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del DPR 271/2000 e 4456/2201"».

25.0.55

FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituita dalla seguente:

"Il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale, i medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, i Medici Specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono definire la loro durata anche differenziata per le parti normative e le parti economiche. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normative ed economiche, è definita fino al 31 dicembre 2005. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi"».

25.0.56

TREU, GIARETTA, MONTAGNINO, CAVALLARO, DATO

Respinto*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi*

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati "fondi".

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi concorrono le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito "Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "fondo intersettoriale". Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, cor proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino concorrenza dell'onere.

25.0.57

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In caso di prescrizione di medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge n. 537 del 1993, il farmacista, in assenza di un'indicazione di non sostituibilità da parte del medico e dopo aver informato il cliente, può consegnare un medicinale di prezzo più basso, avente uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali».

25.0.58

ULIVI, COZZOLINO, DEMASI

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle Aziende USL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 26 novembre 2001, n. 405».

25.0.59 (v. testo 2)

PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, per gli infortunati di lavoro e tecnopatici, di compiuto recupero della integrità psicofisica, comprensiva degli aspetti dinamico relazionali, ai sensi degli articoli 86 e 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Ministero della salute può definire con l'IPSEMA, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per le categorie di cui al comma 1, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa vigente e ferma restando la non duplicazione di strutture e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi sanitari».

25.0.59 (testo 2)

PEDRIZZI

Respinto*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, per gli infortunati di lavoro e tecnopatici, di compiuto recupero della integrità psicofisica, comprensiva degli aspetti dinamico relazionali, ai sensi degli articoli 86 e 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazioni obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Ministero della salute può definire con l'IPSEMA, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per le categorie di cui al comma 1, nel rispetto del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa vigente e ferma

restando la non duplicazione di strutture e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi sanitari».

25.0.60

BAIO DOSSI, FORMISANO, GAGLIONE, DETTORI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente.

Art. 25-bis.

(Misure a sostegno del sistema sanitario nazionale nelle aree montane)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria e ai fini di accedere al finanziamento del servizio sanitario nazionale, nell'adozione dei criteri per la dotazione media dei posti letto per acuti e per la riabilitazione, possono derogare alla legislazione vigente e allo scopo stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media pro-capite con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, della peculiare caratteristica territoriale, della bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione, il Servizio sanitario nazionale assicura alle regioni risorse finanziarie aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nelle aree di cui al comma 1, il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

25.0.61

BAIO DOSSI, MASCONI, DI GIROLAMO, CARELLA, LONGHI, BETTONI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Interventi nel settore sanitario)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

25.0.62

DI GIROLAMO, BETTONI, MASCONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le imprese produttrici di farmaci che abbiano attivato o intendano attivare progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto innovativo usufruiscono di un credito d'imposta. Il Ministro dell'economia, con proprio regolamento e in base alle disponibilità fissate nella legge finanziaria, stabilisce su base triennale l'entità tra il 25 e il 40 per cento, con un massimo del 50 per cento per i farmaci orfani. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A partire dal 1° gennaio 2005, sono escluse dalla base imponibile dell'IRAP il costo sostenuto dalle imprese farmaceutiche per il personale impiegato in attività di ricerca; sempre dalla stessa data è abbattuta del 20 per cento l'aliquota IRAP sull'intero costo del lavoro. Le agevolazioni previste dal presente comma, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.»

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, *sostituire le parole:* «per l'anno 2005» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2005» *e le parole:* «500» *con le seguenti:* «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, *sostituire le parole:* «con una ritenuta unica del 10 per cento» *con le seguenti:* «con una ritenuta unica del 15 per cento»;

c) dopo l'**articolo 42**, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

«Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

25.0.63

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le regioni, ai sensi del comma 27 dell'articolo 52 della legge n. 289 del 2002, definiscono le fattispecie per l'eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi del D.P.R. n. 271 del 2000 e n. 446 del 2001, in modo da assicurare una ri-

duzione della relativa spesa, pari almeno al 20 per cento. La predetta trasformazione va attuata entro il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale alla data del 31 ottobre 2004».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, *sostituire le parole:* «per l'anno 2005» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2005» *e le parole:* «500» *con le parole:* «700»;

b) all'articolo 42, comma 19, *sostituire le parole* «con una ritenuta unica del 10 per cento con le seguenti » *con una ritenuta unica del 15 per cento;*

c) dopo l'**articolo 42**, *aggiungere i seguenti:*

Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

«Art. 42-ter.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

25.0.65

FABBRI, NOVI, NOCCO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art 25-bis.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nell'istituire i ruoli dirigenziali dello stesso dicastero in attuazione del DPR 23

aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

25.0.66

BARATELLA, CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo sono soppresse le parole "*progressivamente e*";

b) al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel finanziare i piani formativi di cui sopra, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascun di essi, ai sensi del terzo comma".

c) il comma 3, è così sostituito:

"3. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al Fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai Fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1 gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2005, comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai Fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 e succ. mod., relativo ai datori di lavoro aderenti ai Fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge n. 236/1993 stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai Fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai Fondi stessi tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 236/1993, ri-

mane fermo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42", inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

25.0.90

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. I contributi versati dalle Regioni al SSN devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale anche per le Regioni a Statuto Speciale».

Art. 26.**26.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto*Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente:*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro»;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «fra il 3,5 ed il 4,5» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 3,5 e il 7,5».

2. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

26.2

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - (Revisione aliquote sui prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e

all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

26.3

MORO, PIROVANO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «10», con la seguente: «20».

26.4

PASSIGLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire le parole da «limitatamente» fino alla fine del periodo con le seguenti: «tramite il Ministero della salute all'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC)».

26.0.1

BONGIORNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati)

"1. Dopo i commi 1,2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai soggetti danneggiati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è riconosciuto, in aggiunto all'indennizzo ivi stabilito, un'ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico, da valutare in relazione alla categoria assegnata dalla commissione medica ospedaliera. Tale ulteriore indennizzo è corrisposto al soggetto danneggiato, o se minore incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa, nella misura di sei volte la somma percepita dagli aventi diritto a titolo vitalizio. In caso di premorienza, l'importo è erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: "*una tantum* di lire 150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "*una tantum* di 150.000 euro".

3. Ai soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato in misura del 30 per cento di cui al citato comma 1-*bis*, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

"4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni".

5. Le controversie in corso promosse dai soggetti danneggiati di cui al comma 1-*bis*, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, a seguito di tale modifica legislativa si intendono definitivamente concluse"».

26.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire, il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Interventi a favore dei Servizi Psichiatrici)

1. Al fine di rafforzare la rete dei servizi psichiatrici in particolare con l'istituzione dei servizi psichiatrici di quartiere ed il potenziamento dell'assistenza psichiatrica a domicilio è stanziata per gli anni 2005, 2006, 2007, la somma di 50 milioni di euro da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 42, sopprimere il comma 17 e sostituirlo con il seguente:

«17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

26.0.3

FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere, il seguente:

«Art. 26-bis.

(Cure termali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 1 per cento.

26.0.4

FILIPPELLI

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere, il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo di perequazione per il Mezzogiorno in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria)

1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione sociosanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell'intero territorio nazionale a decorrere dall'anno 2005 è istituito un Fondo di perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per l'anno 2006 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007.

2. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:

a) assistenza neonatale e all'infanzia;

- b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;
- c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;
- d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie.

3. Al Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.

4. L'istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell'articolo 71 della legge n. 448 del 1998.

5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazione di cui al comma 1, la Commissione dovrà attenersi ai seguenti indicatori:

- a) tassi di mortalità neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto a) del comma 2;
- b) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie oncologiche;
- c) rapporto tra incidenza e mortalità riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;
- d) rapporto tra indici di povertà ed emarginazione e patologie croniche.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2005, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, aggiungere, il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

1. "A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 176, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 25 per cento".

Art. 27.**27.1**

MORO, PEDRAZZINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «con rilevanza esclusivamente interna alla pubblica amministrazione».

27.2

CORTIANA, ACCIARINI, BETTA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TESSITORE, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le applicazioni informatiche e i servizi di cui al comma 1 sono individuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in base ai seguenti requisiti:

a) i sistemi operativi, gli elaboratori di testo, i gestori di *database*, i navigatori *internet*, e in generale le applicazioni informatiche e i programmi di qualunque tipo devono garantire all'utente l'accesso al codice sorgente, la possibilità di eseguire e di studiare il programma per qualsiasi scopo e di adattarlo alle necessità dell'amministrazione, la possibilità di riprodurre il programma e di migliorarne le caratteristiche, affinché queste siano accessibili a tutti gli utenti; la sicurezza dei dati trattati e conservati; la comunicabilità dei dati, in modo che ogni documento in formato elettronico reso pubblico sia accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura; la stabilità del formato, in modo da assicurare la permanenza e la continuità nel tempo della documentazione prodotta dall'amministrazione;

b) nella scelta delle soluzioni tecnologiche più convenienti le pubbliche amministrazioni dovranno, con priorità, considerare:

1) la possibilità di riuso delle applicazioni informatiche e dei servizi da parte di altre pubbliche amministrazioni;

2) la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;

3) l'opportunità di valorizzare e condividere il patrimonio informativo pubblico, con l'adozione di standard informativi e documentali aperti.

1-ter. In osservanza del principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni dovranno preferire soluzioni tecnologiche basate su programmi con codice sorgente aperto, fornite da imprese che operino nel pieno ri-

spetto della concorrenza nel mercato delle applicazioni informatiche e dei servizi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «a parità di funzioni» aggiungere le seguenti: «e di requisiti, così come disposti dal comma 1-bis, lettere a) e b)».

27.3

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, PAGANO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, promuovono corsi di formazione e riqualificazione informatica dei dipendenti per l'impiego di applicazioni informatiche e servizi basati su programmi con codice sorgente aperto nonché per l'utilizzo di documenti e di tabelle in formato elettronico accessibile mediante i principali programmi di videoscrittura.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro, e fino a concorrenza di tali risorse, della dotazione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3».

27.4

SCARABOSIO

Respinto

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I rapporti di lavoro del personale del CNIPA sono regolati ai sensi dell'articolo comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

27.5

SCARABOSIO

Respinto

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 20 gennaio 2003, n. 3 dopo le parole: "di preminente interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "anche finalizzati alla cooperazione internazionale".».

27.6/1

RIPAMONTI

Dichiarato inammissibile

All'emendamento del relatore 27.6, dopo le parole: «competenze stipendiali» aggiungere le seguenti: «nonché il prospetto dei contributi versati ai fondi previdenziali e dei diritti acquisiti».

27.6

IL RELATORE

Accolto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «delle competenze (buste paga)» con le seguenti: «delle competenze stipendiali».

27.7

RIPAMONTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 6, dopo le parole: «(buste paga)», aggiungere le seguenti: «nonché il prospetto dei contributi versati ai fondi previdenziali e dei diritti acquisiti».

27.8

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, PAGANO

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per l'innovazione e le tecnologie», aggiungere le seguenti: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

27.9

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 27, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sono stabilite le direttive per le Amministrazioni centrali per lo svolgimento delle attività promozionali all'estero, definendo gli ambiti di intervento degli strumenti promozionali a carattere generale e quelli degli enti specializzati per settore. La direttiva è trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per consentire alle regioni di articolare le attività promozionali di propria competenza in sinergia con le attività nazionali.

7-ter. Al fine di monitorare l'attuazione della direttiva di cui al comma 4-bis è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato la Cabina di regia della promozione del made in Italy. Della Cabina di regia fanno parte sei componenti oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che la presiede, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su proposta del Ministro delle attività produttive, uno su proposta del Ministro per gli Affari esteri e uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. La Cabina di regia riferisce al Consiglio dei Ministri sugli scostamenti tra l'attività svolta dalle singole Amministrazioni e le direttive impartite».

27.10

TAROLLI, CICCANTI, RONCONI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 27, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sono stabilite le direttive per le Amministrazioni centrali per lo svolgimento delle attività promozionali all'estero, definendo gli ambiti di intervento degli strumenti promozionali a carattere generale e quelli degli enti specializzati per settore. La direttiva è trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per consentire alle regioni di articolare le attività promozionali di propria competenza in sinergia con le attività nazionali.

7-ter. Al fine di monitorare l'attuazione della direttiva di cui al comma 4-bis è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato la Cabina di regia della promozione del made in Italy. Della Cabina di regia fanno parte sei componenti oltre al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, che la presiede, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui uno su proposta del Ministro delle attività produttive, uno su proposta del Ministro per gli Affari esteri e uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. La Cabina di regia riferisce al Consiglio dei Ministri sugli scostamenti tra l'attività svolta dalle singole Amministrazioni e le direttive impartite.»

27.11

BONGIORNO, PIZZINATO, CURTO, CICCANTI, SALZANO, LAURO, NOCCO

Accantonato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese che attivano procedure di ristrutturazione aziendale comportanti la riduzione del personale in organico, non possono accedere ai benefici, a valere sulle risorse pubbliche statali, per la realizzazione all'estero di nuovi insediamenti produttivi.»

27.0.1

MONTINO, GASBARRI

Dichiarato Inammissibile

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia conferimento delle reti metropolitane)

1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del Comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 18 e 19 del Decreto Legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione l'infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70 anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

come modificato dall'art. 14 comma 1, lett. g) del Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa».

27.0.2

MONTINO, GASBARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano di proprietà dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite a titolo gratuito al demanio competente del Comune per territorio.

2. I Comuni possono conferire le infrastrutture di cui al precedente comma alle società cui risulti affidata la proprietà e la gestione delle reti, degli impianti e delle dotazioni, costituite ai sensi degli articoli 113 e 118 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso delle stesse infrastrutture; tali società possono istituire, per gli apporti derivanti dal presente comma, nell'ambito delle poste di bilancio costitutive il patrimonio netto, fondi di ristrutturazione utilizzabili *pro quota* annua ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico della gestione, in misura non superiore all'ammontare degli ammortamenti.

3. Per le erogazioni a favore delle società di cui al precedente comma strettamente subordinate all'acquisizione o alla realizzazione di beni strumentali, i Comuni possono effettuare contributi in conto impianti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento da essi stessi utilizzata».

27.0.3

MONTINO, GASBARRI

Respinto

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2005 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente:

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005», e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 700 milioni di euro».

b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis. - *(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

«Art. 42-ter. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

c) all'articolo 43, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 100.000;
2007: - 100.000.

27.0.4

PEDRIZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - (Esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie). - 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti ed istituti di previdenza ed assistenza obbligatorie completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto e, comunque, ad esecuzione forzata.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione e dei procedimenti sommari e cautelari, gli atti di precetto, nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'amministrazione, dell'ente e/o istituto nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati, e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

3. Il pignoramento dei crediti di cui all'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile e il conseguente procedimento nei confronti degli enti ed istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione del tribunale nel cui circondario si trova la struttura territoriale che gestisce il rapporto previdenziale o assicurativo, in relazione al quale è stato emesso in primo grado il provvedimento giurisdizionale in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.

4. Nei procedimenti instaurati a norma del comma precedente, l'intervento di cui all'articolo 551 del codice di procedura civile è ammesso soltanto per crediti derivanti da rapporti previdenziali o assicurativi gestiti dalle strutture territoriali in relazioni alle quali è determinata la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi del precedente comma 3. Negli altri casi l'intervento è ammesso qualora vi sia stata, in altro procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dinanzi al competente giudice dell'esecuzione, una dichiarazione negativa del terzo resa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero l'accertamento negativo dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 548 del codice di procedura civile.

5. Il pignoramento di cui al terzo comma perde efficacia quando è trascorso un anno dalla dichiarazione positiva del terzo resa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile, ovvero dall'accertamento positivo dell'obbligo del terzo ai sensi dell'articolo 548 del codice di procedura civile, senza che sia stata disposta l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate. Sarà cura delle cancellerie giudiziarie comunicare alle parti ed al terzo pignorato l'intervenuta perdita di efficacia dei pignoramenti effettuati.

6. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 568, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

7. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994 n. 460 è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

8. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole 'Polizia di Stato' sono inserite le parole: ', della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato'.

9. La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica anche ai pignoramenti effettuati ed alle ordinanze emesse antecedentemente alla data del 2 ottobre 2003. Per i giudizi pendenti alla data del 2 ottobre 2003, i creditori hanno un termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma per inoltrare istanza di assegnazione o riscuotere il credito già assegnato».

27.0.5

PEDRIZZI

Respinto

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nei procedimenti giurisdizionali promossi a decorrere dal 1° gennaio 2005 l'INPS può essere chiamato in giudizio esclusivamente in caso di mancato pagamento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti riconosciuti in sede amministrativa o giudiziaria.

2. L'accertamento del requisito sanitario per la concessione dei trattamenti di cui al comma precedente rimane di competenza esclusiva delle Regioni, le quali restano i soli soggetti, per questa fase, passivamente legittimati.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS e il Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, stabiliscono le modalità tecniche per il trasferimento in via telematica all'INPS degli esiti relativi agli accertamenti sanitari effettuati dalle ASL e dalle competenti Commissioni mediche di verifica».

27.0.6

SPECCHIA, BATTAGLIA Antonio, MULAS, SALERNO, ZAPPACOSTA, ULIVI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Promozione dei veicoli a trazione elettrica)*

1. Per gli anni 2005 e 2006 è riconosciuto, nei confronti degli acquirenti di nuovi veicoli a trazione elettrica, un contributo statale pari al 20 per cento del costo sostenuto, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con successivo decreto, da emanarsi entro il 31 marzo 2005, definisce le modalità di accesso al beneficio che, in ogni caso, non può superare la spesa annua a carico dello Stato pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000.

27.0.7

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)*.
- 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consen-

tita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i coefficienti di ammortamento, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonchè gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonchè della localizzazione.

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione,

ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero delle attività produttive procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. 37-ter. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma I dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

Art. 28.**28.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con propri decreti» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

28.2

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n. 120, articolo 2: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997", è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: - 37.000;

2006: - 37.000;

2007: - 37.000.

28.3

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, recante: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997", è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo comma 47 aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

all'articolo 43, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (settore n. 19) (4.2.3.4 - difesa del suolo cap. 7469), con i seguenti importi:

2005: + 100.000;
2006: + 100.000;
2007: + 100.000.

28.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, recante: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997", è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

28.5

ACCIARINI, TESSITORE, BETTA, CORTIANA, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, SOLIANI, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la partecipazione italiana ai programmi congiunti ESA e UE sull'osservazione della Terra ai fini di politiche ambientali del progetto GMES (Global Monitoring Environment and Security) sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

28.6

GIARETTA, VERALDI, SCALERA, ZANDA, DETTORI, VALLONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie delle entrate, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

28.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

28.8

ROLLANDIN, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, PETERLINI, PEDRINI, FRAU
Ritirato e trasformato in Ordine del giorno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis"».

28.9

MAFFIOLI, TAROLLI, CICCANTI

Ritirato e trasformato in Ordine del giorno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono

ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis"».

28.10

PICCIONI, LAURO

Ritirato e trasformato in Ordine del giorno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e comunque per quelli con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-bis"».

28.11

TIRELLI, MORO

Ritirato e trasformato in Ordine del giorno

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

4-bis. Per i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, l'adesione al servizio

idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Gli stessi comuni possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'autorità d'ambito.

4-ter. Sulle gestioni di cui al comma 4-bis l'autorità d'ambito esercita funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio.

b) all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque salve le gestioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4-bis"».

28.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

«2-ter. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico" di cui al comma 4».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

28.13

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 38, 39, 40, 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

28.14

BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per ciascuna delle annualità 2005, 2006, 2007 è assegnata all'AIPO una risorsa pari a 4 milioni di euro per far fronte agli interventi strutturali sulla rete idrografica di competenza, nonché 20 milioni di euro per le medesime annualità per far fronte ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.

28.15

RIPAMONTI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005, di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 3 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

28.16

BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 267 del 1998, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia Romagna, la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la dislocazione di attività produttive, infrastrutture ed insediamenti abitativi al di fuori delle aree classificate a rischio idrogeologico dei comuni del bacino del Po».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.17

BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia Romagna, la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali

(Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891),
apportare le seguenti variazioni:

2005: – 70.000;
2006: – 70.000;
2007: – 70.000.

28.18

BARATELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la salvaguardia delle popolazioni e del territorio del delta del Po, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna alle regioni Veneto ed Emilia Romagna, la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per la manutenzione, il rinnovo e la sostituzione degli impianti di sollevamento acque».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: – 10.000;
2006: – 10.000;
2007: – 10.000.

28.19

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «indagine preventiva», sono aggiunte le seguenti: «, anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee»;
b) dopo le parole: «infiltrazione di miniere o cave», sono aggiunte le seguenti: «, delle acque utilizzate per il lavaggio e la selezione di inerti».

28.20

TAROLLI, CICCANTI, RONCONI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «indagine preventiva», sono aggiunte le seguenti: «, anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee»;

b) dopo le parole: «infiltrazione di miniere o cave», sono aggiunte le seguenti: «, delle acque utilizzate per il lavaggio e la selezione di inerti».

28.21

RIPAMONTI, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali, la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 milioni di euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2006-2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 7.500;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

28.22

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 1, decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 400 milioni di euro" e le parole: "entro il 30 aprile 2005" dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

28.23

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione del Programma europeo relativo alla realizzazione dei collegamenti transeuropei cosiddetti "vie del cammino" che uniscono le direttrici da Santiago de Compostela a Brindisi e da Canterbury a Roma, al fine di assicurare la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 13 milioni per ciascun anno del triennio 2005-2007, per la realizzazione di interventi di ripristino e di recupero della Via Francigena, che costituisce l'asse centrale delle due direttrici europee».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 13.000;

2006: - 13.000;

2007: - 13.000.

28.24

ZANDA, BATTISTI, DE PETRIS, BRUTTI Massimo, TOGNI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere studi e ricerche diretti a completare di accertare degli effetti della riduzione negli ultimi decenni delle precipita-

zioni atmosferiche e del continuo aumento degli emungimenti antropici ad uso civile, agricolo e industriale sull'equilibrio idrogeologico delle falde acquifere profonde sottostanti i territori dell'Agro Romano e dell'Agro Pontino, è riconosciuto alla regione Lazio un contributo straordinario pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2005, per i seguenti interventi:

a) installazione di piezometri dedicati al monitoraggio delle acque sotterranee;

b) realizzazione di una rete di stazioni per il rilevamento dei dati climatici (precipitazioni, umidità relativa, temperatura, ventosità) ed idrogeologici (portata delle sorgenti livelli idrometrici dei laghi).

2-ter. Per le finalità di cui al comma 9-bis, sono prioritariamente considerati gli interventi nelle aree dei laghi Albano e di Nemi (Colli Albani), nella Pianura Pontina presso le sorgenti Ninfa e Lardellane, e nella Piana di Tivoli presso le sorgenti Acque Albule».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 1.500.

28.25

ZANDA, BATTISTI, DE PETRIS, BRUTTI Massimo

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere lo studio, la progettazione e la sperimentazione di dispositivi e impianti di illuminazione pubblica o privata esterna orientati a ridurre l'inquinamento luminoso, a favorire il risparmio energetico, a valorizzare i centri storici e ad aumentare la sicurezza dei cittadini nelle ore notturne, è riconosciuto alla regione Lazio un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005, per la realizzazione di un progetto-pilota nel territorio dei Castelli Romani, quale sperimentazione per l'individuazione di specifiche politiche dell'illuminazione pubblica su scala nazionale. A tal fine, i comuni dei Castelli Romani interessati alla sperimentazione stipulano apposite intese con la regione Lazio, finalizzate ai seguenti interventi:

a) valutazione dell'impatto dell'inquinamento luminoso per l'uomo e per l'ambiente;

b) pianificazione e controllo sull'illuminazione pubblica e privata esterna, sulla base di una valutazione congiunta delle esigenze di valorizzazione dei centri storici, di sicurezza pubblica e di risparmio e ottimizzazione del consumo energetico;

c) installazione di dispositivi e impianti sperimentali di illuminazione, a basso consumo energetico e limitato impatto ambientale ed antro-

pico, nonché aventi l'obiettivo di soddisfare le esigenze di cui alle lettere a) e b)».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata, rubrica: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

2005: - 5.000.

28.26

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli atti di acquisizione da parte della regione Lombardia effettuati in applicazione dell'articolo 43 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e finanziate dall'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono esenti dall'imposta di bollo, catastali, di registro e trascrizione, entro il limite di spesa di 1,1 milioni di euro, e possono beneficiare della riduzione degli onorari notarili».

Alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 1.100.

28.27

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In favore della Regione Basilicata, al fine di porre in essere interventi di consolidamento del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2005-2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, rubrica gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza a dell'onere.

28.28

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In favore della Regione Basilicata è autorizzata la spesa quale contributo straordinario pari a milione di euro per l'anno 2005 per il risanamento ambientale del fiume Basento».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:

2005: - 1.000.

28.29

PROVERA, MORO

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il terzo comma dell'articolo 2 della Legge 2 maggio 1990 n. 102, disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» è sostituito dal seguente: «Gli stralci dello schema revisionale e programmatico del bacino del Po di cui all'articolo 3 e il piano di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti, per i prossimi 3 anni, a revisione annuale, nel quadro della medesima disponibilità finanziaria, secondo le procedure disciplinate dalla normativa della Regione Lombardia che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri».

28.30

CARRARA, BIANCONI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 - Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» è sostituito dal seguente: «Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'articolo 3 e il piano di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti, per i

prossimi 3 anni, a revisione annuale, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie, secondo le procedure disciplinate dalla normativa della Regione Lombardia che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri».

28.31

ZANDA, BATTISTI, DE PETRIS, BRUTTI Massimo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione storicopaesaggistica e archeologica della località Monte Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli impianti delle emittenti radio-televisive prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, e riconosciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni.

2005: - 5.000.

28.32

FORTE, TAROLLI, CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione della variante alla Strada Statale n. 7 Appia (itinerario A 12 Pontina - Appia c.d. Pedemontana di Formia) in Comune di Formia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2005 50 milioni di euro per il 2006 e 100 milioni di euro per il 2007».

All'articolo 43 tabella A voce Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 100.000.

conseguentemente alla tabella B voce Ministero infrastrutture e trasporti apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 100.000.

28.33

FORCIERI, LONGHI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il raddoppio dell'intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri apportare le seguenti variazioni.

2005: - 75.000;
2006: - 75.000;
2007: - 75.000.

e alla voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 75.000;
2006: - 75.000;
2007: - 75.000.

28.34

BASTIANONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi strutturali e di tutela ambientale per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'attività della raffineria API di Falconara è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2005 da assegnare alla Regione Marche».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell'organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2, Agenzia delle entrate» apportare le seguenti modifiche:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

28.35

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per il proseguimento delle attività di gestione della Biblioteca nazionale per l'ambiente di all'articolo 3, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 516.000 Euro».

Conseguentemente, la tassa sui superalcolici è aumentata dello 0,75 per cento.

28.36

CARRARA, BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole: "...residenti da almeno cinque anni in tali centri urbani abitati" aggiungere le seguenti parole: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè concessionati prima del 17 aprile 1999"».

28.37

PEDRIZZI, SALERNO, BALBONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera b), dopo le parole: "di animali", sono aggiunte le seguenti: "nonché di pesci, mitili, molluschi e crostacei in mare, in invasi naturali su aree rappresentate in catasto o in invasi artificiali esistenti su terreni iscritti in catasto";

b) all'articolo 33, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Nei casi di esercizio associato delle attività agricole previste dall'articolo precedente con contratti di mezzadria, colonia parziaria e soccida, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l'affittuario deve predisporre e conservare fino alla scadenza dei termini previsti per l'accertamento un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali.";

c) all'articolo 56, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai soggetti che esercitano allevamento di pesci, mitili, molluschi e crostacei in mare, in invasi naturali su aree non rappresentate in catasto o in invasi artificiali esistenti su terreni non iscritti in catasto. Nei confronti di tali soggetti il reddito è determinato considerando come eccedente la totalità dei capi allevati".

2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 32, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere esclusivamente le scritture contabili indicate nell'articolo 18-bis.";

b) l'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 18-bis. - (*Scritture contabili delle imprese di allevamento*) - I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 32, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 svolgono attività di allevamento di animali devono tenere, oltre ai registri previsti dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.

L'obbligo della tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati s'intende assolto laddove dalle annotazioni dei libri e dei registri tenuti in osservanza di altre disposizioni normative risultino gli elementi previsti al comma precedente.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice"».

28.38

GIARETTA, VERALDI, SCALERA, ZANDA, DETTORI, VALLONE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per finanziare la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di *handicap*, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa, è autorizzata per ognuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo - Art. 70, comma 2, «Agenzia delle entrate» apportare le seguenti modifiche:

2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.

28.0.1

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Programmi di riqualificazione urbana
e di sviluppo sostenibile del territorio)*

1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia, la realizzazione nelle città metropolitane di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, i Comuni capoluogo e le Province sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea. 2.1 programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale, di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e di sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non, anche mediante processi di delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b) recupero ed ottimizzazione degli uffici pubblici, favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c) risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale, nonché inserimento nel tessuto complessivo di elementi di arredo urbano;

d) ammodernamento e potenziamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) ottimizzazione dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo all'emarginazione delle periferie.

3. Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 1, i comuni capoluogo e le province possono istituire un apposito ufficio speciale. 4. I programmi preliminari sono stati approvati dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal comune capoluogo a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato e, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione dei programmi, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal consiglio comunale stesso. 5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

ripartito annualmente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal comune capoluogo dei comuni della provincia ed in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di ottimizzare le risorse del Fondo di cui al comma 5, ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

- a) cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
- b) finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;
- c) stipula di accordi di programma;
- d) finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;
- e) risorse dei privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia operano con i poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo sulla base di manifestazioni di interessi a seguito di avviso pubblico alla scelta dei soci privati stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di convenzione, secondo la vigente normativa in materia.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 5 è stabilita mediante limiti di impegno quindicennali di 70 milioni di euro per l'anno 2005, 90 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro per l'anno 2007. Sulla base del piano di riparto di cui al medesimo comma 5, le quote dei limiti di impegno sono trasferite ai Comuni capoluogo ed alle province rispettivamente competenti, sulla base di apposite istanze dalle quali risulti l'effettivo avvio degli interventi e la relativa portata finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 42, al comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dal 2005» e le parole: «pari a 500 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 675 milioni di euro.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato)" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,68 per ettolitro e per grado-Plato, per l'anno 2005, euro 1,8 per l'anno 2006 ed euro 2 per l'anno 2007";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 66 per ettolitro per l'anno 2005, euro 67,3 per l'anno 2006 ed euro 75 per il 2007";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 785 per ettolitro anidro, per l'anno 2005, euro 850 per l'anno 2006 ed euro 910 per l'anno 2007"».

28.0.2

FABRIS

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Programmi di riqualificazione urbana
e di sviluppo sostenibile del territorio)*

1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze regionali in materia, la realizzazione nelle città metropolitane di interventi di recupero urbano e di riqualificazione delle condizioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, i Comuni capoluogo e le Province sono autorizzati ad adottare appositi programmi integrati di strategie innovative compatibili con gli obiettivi di rivitalizzazione e di sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea.

2. I programmi di cui al comma 1 sono costituiti da un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e privati, idonei a perseguire finalità di risanamento ambientale di razionalizzazione e potenziamento dell'offerta abitativa e sviluppo economico, secondo tipologie di intervento concernenti in particolare:

a) razionalizzazione e potenziamento degli insediamenti di edilizia residenziale e non anche mediante processi

delocalizzazione totale o parziale verso aree limitrofe;

b recupero ed ottimizzazione degli uffici pubblici favorendo le condizioni di accessibilità dell'utenza;

c risanamento conservativo e valorizzazione dei beni immobili aventi valore storico, artistico e culturale nonché inserimento nel tessuto complessivo di elementi arredo urbano;

d) ammodernamento e potenziamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti;

e) ottimizzazione dei servizi a rete, commisurati alle effettive esigenze della domanda e nel rispetto delle condizioni ambientali di sviluppo compatibile;

f) promozione di iniziative di carattere produttivo, artigianale, commerciale, dei servizi e sociale, con particolare riguardo all'emarginazione delle periferie.

3. Per la predisposizione del programmi di cui al comma 1, i Comuni capoluogo e le province possono istituire un apposito ufficio speciale.

4. I programmi preliminari sono approvati dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla loro presentazione, e successivamente sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del programma preliminare le pubbliche amministrazioni competenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il programma definitivo o di varianti migliorative che non modifichino la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di programma preliminare. Le proposte e richieste sono acquisite dal Comune capoluogo a mezzo di apposita Conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del programma preliminare da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni. La Conferenza di servizi di cui al presente comma ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241 in materia di Conferenza di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Comune capoluogo valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine da parte delle pubbliche amministrazioni competenti con le indicazioni vincolanti contenute nel programma preliminare approvato e, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni il programma definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. L'approvazione del programma definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere e comunque denominato. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza. In sede di approvazione del programma, ne viene stabilito il grado di priorità sulla base di criteri oggettivi preventivamente deliberati dal Consiglio comunale stesso.

5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 4, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripartito annualmente entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, sulla base delle istanze pervenute. Dette istanze devono contenere tutti gli elementi necessari per stabilire il grado di rilevanza dell'intervento con riferimento ad uno specifico ambito territoriale delimitato dal Comune capoluogo dei comuni della Provincia ed in relazione al quale sono individuate la consistenza del degrado urbanistico, ambientale, edilizio, economico e sociale, secondo criteri e parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di ottimizzare le risorse del Fondo di cui al comma 5, ciascun programma individua anche le possibili fonti finanziarie aggiuntive in favore delle iniziative da realizzare, con riguardo a:

cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

finanziamenti della Regione e degli altri enti locali territoriali;

stipula di accordi di programma;

finanziamenti disposti da leggi nazionali e regionali per finalità coincidenti con quelle stabilite nel programma;

risorse dei privati.

7. Per la realizzazione delle opere di interesse pubblico, con particolare riguardo alla realizzazione e gestione delle infrastrutture e dei servizi pubblici il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia operano con i poteri straordinari sottoposti esclusivamente alle norme costituzionali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico e alle norme comunitarie. I commissari straordinari possono costituire apposite società per azioni, provvedendo sulla base di manifestazioni di interessi a seguito di avviso pubblico alla scelta dei soci privati stabilendo i criteri di partecipazione, di eventuali emissioni obbligazionarie e di altre forme di ricorso al mercato. Gli interventi pubblici e privati previsti dal presente articolo sono realizzati in regime di concessione o di conversione, secondo la vigente normativa in materia.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la dotazione del Fondo di cui al comma 5 è stabilita mediante limiti di impegno quindicennali di 70 milioni di euro per l'anno 2005, 90 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro per l'anno 2007. Sulla base del piano di riparto di cui al medesimo comma 5, le quote dei limiti di impegno sono trasferite ai Comuni capoluogo ed alle province rispettivamente competenti, sulla base di apposite istanze dalle quali risulti l'effettivo avvio degli interventi e la relativa portata finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato", sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,68 per ettolitro e per grado-Plato, per l'anno 2005, euro 1,8 per l'anno 2006 ed euro 2 per l'anno 2007";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 66 per ettolitro per l'anno 2005, euro 67,3 per l'anno 2006 ed euro 75 per il 2007";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 785 per ettolitro anidro, per l'anno 2005, euro 850 per l'anno 2006 ed euro 910 per l'anno 2007"».

28.0.3

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Investimenti ambientali)

1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma I non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'ar-

titolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) La domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2004;

b) Le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.

5. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso ditale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'*orimulsion*, nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro».

28.0.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Investimenti ambientali)

1. Alle piccole e medie imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre

2006 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il Registro EMAS, di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma I non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) La domanda di iscrizione presso il Registro EMAS sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2004;

b) Le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale.

5. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle piccole e medie imprese che, nel corso ditale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire il comma 38 con il seguente:

«38. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono predeterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'*orimulsion*, nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 448 del 1998, anche al fine di ottenere per l'anno 2005 un gettito aggiuntivo di almeno 500 milioni di euro».

28.0.5

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per l'esecuzione del Protocollo di Kyoto)

1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto avvenuta con la legge 1° giugno 2002, n. 120, è istituito a decorrere dal 2005 il Fondo nazionale per l'attuazione del protocollo di Kyoto.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

28.0.6

GRILLO, CICOLANI, GUASTI, CHIRILLI, PESSINA

Respinto*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Legge obiettivo per le città)*

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescere le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città. Il programma, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti regioni e province autonome interessate, è inserito, previo parere del Cipe e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel documento di programmazione economico-finanziaria con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1 il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

sostenere iniziati di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturale del territorio;

rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Per l'attuazione del programma è istituito un Fondo in cui confluiscono le risorse di cui al comma 1. Il Fondo è istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti e può emettere obbligazioni garantite dallo Stato ai sensi della normativa vigente.

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 5. Le linee guida sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

5. Alla fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 5, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionali. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano, è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali ed alla regione ovvero regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 11.

6. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

dismissione del patrimonio disponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche ovvero concessione del diritto di superficie per lo svolgimento di attività di interesse generale;

trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana; misure fiscali sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione; costituzione delle società di cui al comma 11.

7. Le proposte di piano sono valutate, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 e sulla base degli indirizzi forniti con le linee guida, da una commissione nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i cui componenti è presente almeno un rappresentante della regione competente per territorio. I comuni proponenti sono relatori della proposta di piano nel corso della fase di valutazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Cipe, per la relativa approvazione, l'esito dei lavori della commissione formalizzato in una graduatoria.

8. Ai piani approvati dal Cipe è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 4.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la Conferenza per la città composta da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province e dei comuni interessati dal piano. La Conferenza si esprime sulla compatibilità dei piani con le previsioni di assetto territoriale raggiungendo un'intesa sottoscritta dai propri componenti, nonché sulle osservazioni e i pareri di cui al comma 8.

10. I comuni, individuati ai sensi del comma 5, predispongono il piano definitivo degli interventi anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza per la città. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali che ne cura l'istruttoria per l'invio al Cipe. Il Cipe approva i piani definitivi ai fini della determinazione dell'ammontare dei finanziamenti da attribuire a ciascuno di essi.

11. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui al presente articolo, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubbliche e di soggetti privati.

12. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

13. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - che predispone una relazione annuale al Parlamento.

14. Per gli anni 2006 e 2007 è trasferita al Fondo di cui al comma 3, la somma di 5 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 43, la voce Ministero degli affari esteri è ridotta per gli anni 2006-2007 di 5 milioni di euro ciascuno.

28.0.7

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a favore dell'ambiente)

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici", in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005 - 5.000;

2006 - 5.000;

2007 - 5.000.

28.0.8

MAGNALBÒ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 50.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005, a sostegno degli interventi a difesa del suolo - Legge n.448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P).

2. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266».

28.0.9

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Investimenti ambientali)

1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui al comma 18, dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

28.0.10

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani)

1. Al fine di procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e procedere al ripristino ambientale dei medesimi siti, qualora la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non è possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito a decorrere dal 2005 il Fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani.

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2005 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».

28.0.11

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato, a decorrere dal 2005, con 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato", sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

28.0.12

PIZZINATO, DEL PENNINO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, MARINO

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: ", a seguito dell'approvazione" fino a: "delle aree" sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inserite le seguenti: "di interesse pubblico". Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468"».

28.0.13

MANFREDI, RIZZI, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge n. 426 del 1998)

1. All'articolo 1, della legge n. 426 del 1998, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6.bis. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse assegnate per la bonifica dei siti di interesse nazionale, l'autorizzazione a contrarre i mutui e ad effettuare le altre operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma

6, della legge n. 426 del 1998, viene concessa anche direttamente in capo alla Regione".

2. All'articolo 1, dopo il comma 28 della legge n. 426 del 1998, aggiungere i seguenti:

"28-bis. Gli interventi di interesse nazionale di Balangero e di Casale Monferrato e l'utilizzo dei relativi stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 426 del 1998 sono condotti in continuità con le finalità già previste, rispettivamente, dall'articolo 11 della legge del 27 marzo 1992, n. 257 e dalla legge del 19 marzo 1997, n. 137, nonché dal decreto del Ministero dell'ambiente 3007 del 29 gennaio 1996.

28-ter. Il progetto definitivo dell'intervento di bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato individuerà le situazioni nella quali può essere finanziato l'intero ammontare degli interventi su aree private a fini di sanità pubblica, ovvero gli interventi che saranno realizzati a carico della Pubblica Amministrazione, e le modalità confinanziamento pubblico e privato.

28-quater. La rimozione del cosiddetto «polverino» di amianto, costituito dal materiale polverulento proveniente dalle operazioni di tornitura delle tubazioni in cemento amianto, viene effettuata secondo le metodiche attualmente utilizzate in via sperimentale nell'ambito e con le risorse del piano d'area critica di Casale Monferrato e positivamente valutate dagli organismi statali competenti.

28-quinquies. È autorizzata, a valere sulle risorse destinate all'intervento di bonifica di interesse nazionale di Balangero, l'acquisizione e la conservazione al patrimonio pubblico di tutto o parte dell'area perimetrata con decreto del Ministero dell'ambiente del 10 gennaio 2000.

28-sexies. Per il completamento dell'intervento di Balangero viene destinata l'ulteriore somma di euro 11.000.000,00 da trasferire alla regione Piemonte.

28-septies. Per il completamento dell'intervento di Serravalle Scrivia, viene destinata

l'ulteriore somma di euro 10.000.000,00 da trasferire alla regione Piemonte»

Consequentemente, alla tabella C, legge n. 225 del 1992, apportare le seguenti modifiche:

attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3):

2005: - 21.000.

28.0.14

CAMBURSANO

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale
del sito di Basse di Stura)*

1. Il completamento delle attività di risanamento e bonifica del sito di Basse di Stura, già individuato come intervento di bonifica di interesse nazionale dal regolamento di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, riveste natura di intervento ambientale di preminente interesse nazionale.

2. Nell'esercizio delle prerogative e competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione la regione Piemonte provvede al completamento delle attività di risanamento ambientale delle aree di cui all'articolo 1 della presente legge mediante predisposizione di un apposito Piano di risanamento e bonifica, di seguito denominato "Piano", da redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della provincia di Torino. Al Piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione e scansione temporale dei lavori previsti.

3. Il Piano comprende le operazioni di smantellamento, di rimozione, di demolizione e di rottamazione, nonché la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondità interessata dalla contaminazione. I valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito aventi analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche.

4. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale previsti dal Piano di cui al comma 2, è autorizzato il trasferimento alla regione Piemonte di un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005.

5. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del Piano di recupero del sito di Basse di Stura è attribuita a un Comitato di coordinamento e alta vigilanza delle attività di cui alla presente legge composto da cinque esperti, due dei quali nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dalla regione Piemonte, uno dalla provincia di Torino, uno dal comune di Torino.

6. Il Comitato di cui al comma 5 svolge il controllo e il monitoraggio delle attività di attuazione del Piano e dei relativi stati di avanzamento, e

ogni sei mesi presenta alla regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A ivi richiamata rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000.

28.0.15

FRANCO Vittoria, MODICA, ACCIARINI, TESSITORE, PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"50-bis. Per l'anno 2005 viene erogato alle Regioni un contributo, pari a 100 milioni di euro, per il controllo satellitare del proprio territorio ai fini della prevenzione e della repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il Ministro dell'economia e della finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ripartisce tale somma tra le Regioni e le Province autonome"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;

2006: - ;

2007: - .

28.0.16

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure in favore del diritto individuale all'acqua potabile)

1. Al fine di favorire il diritto individuale all'acqua potabile, il governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, che preveda quanto segue:

a) i comuni e le altre articolazione della Repubblica che abbiano affidato l'erogazione del servizio idrico a società pubbliche o private, ricontrattano, entro 12 mesi dall'emanazione del suddetto decreto, i termini di erogazione del servizio per le abitazioni private, prevedendo la gratuità dei primi 40 litri giornalieri di consumo di acqua potabile per componente del nucleo familiare;

b) al fine di compensare i minori introiti, la ricontrattazione può prevedere l'aumento delle tariffe oltre i 200 litri di consumo giornaliero per componente del nucleo familiare.

2. Nel decreto legislativo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a individuare le risorse necessarie a maggiori trasferimenti dello Stato ai comuni e alle altre articolazioni della Repubblica di cui alla lettera *a)* del comma 1 per l'ulteriore compensazione dei minori introiti in misura non superiore al 25 per cento di questi ultimi. A copertura delle maggiori spese, si fa fronte, a decorrere dal 2005, con il maggior gettito, quantificato in 300 milioni di euro, derivante dalle misure di cui all'articolo 40-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta dei successione sui grandi patrimoni)

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

28.0.17

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

2. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari"».

28.0.18

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente.

«Art. 28-bis.

(Misure in favore del diritto universale all'acqua).

1. Dopo l'articolo 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta. da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione.

Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari"».

28.0.19

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per il risparmio domestico dell'acqua potabile)

1. È ammesso a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:

1) impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;

2) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;

3) meccanismi per il risparmio dell'acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10 per cento.

2. Alle minori entrate, quantificate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005, si fa fronte con maggior gettito previsto dalle misure di cui all'articolo 42, comma 47-bis».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

«47-bis. All'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "«Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: "prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: "alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro"».

28.0.20

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Istituzione del Programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche)

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico programma denominato «programma straordinario per le ristrutturazioni e i miglioramenti delle reti acquedottistiche».

2. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per i comuni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che promuovono interventi straordinari per la ristrutturazione e il miglioramento delle proprie reti idriche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle infrastrutture e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nonché dell'Anci e dell'Upi, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte dei comuni e degli enti locali che ne fanno espressamente domanda, in forma singola o associata.

4. A tale programma è destinato, a decorrere dal 2005, l'incremento di gettito, quantificato in 300 milioni di euro, derivante dalle misure di cui all'articolo 40-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.0.21

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis.

1. . È proibita la vendita delle acque potabili provenienti dalle reti acquedottistiche, anche se depurate e addizionate di anidride carbonica o imbottigliate, negli esercizi di ristorazione e negli esercizi commerciali. Per gli esercizi di ristorazione è consentito servire tali acque a titolo gratuito».

28.0.22

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

28.0.23

TONINI, BUDIN, BONFIETTI, SALVI, ZAVOLI, IOVENE

Respinto*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.**

1. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro, che va a confluire nel fondo di cui al comma 2.

2. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in accordo con il Ministro degli affari esteri, e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

28.0.24

PEDRIZZI, SALERNO, BONATESTA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Le somme residue degli stanziamenti per gli anni 2002 e 2003 previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, pari a 3.960.000 euro, sono destinate all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

2. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è prorogato sino al 31 dicembre 2005. Conseguentemente, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2005 sono finalizzate al completamento degli interventi oggetto di suddetta proroga.

3. Per le annualità 2005 e 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che si rendono applicabili anche ai soggetti che esercitano attività di acquacoltura marina.

4. L'obbligo di cui all'art. 28, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, come modificato dal Decreto ministeriale 26 luglio 2004, n. 231, decorre dalla prima visita ispettiva annuale alla stazione radiotelefonica di bordo, successiva al 1° luglio 2005».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 39 milioni di euro per il 2005 e 18 milioni di euro per il 2006, si provvede mediante riduzione della tab. A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti variazioni:

2005: - 39.000;

2006: - 18.000.

28.0.25

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente.

«Art. 28-bis.

(Misure per favorire l'elettrificazione della mobilità collettiva nelle aree urbane e per limitare traffico privato nei centri storici)

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni con più di 500.000 abitanti per interventi destinati all'elettrificazione della mobilità collettiva pubblica e per limitare il traffico privato nei centri storici è riconosciuto al Ministro delle infrastrutture e trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro in ragione d'anno.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 19, sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

28.0.26

LAURO

Accantonato

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Agevolazioni per il trasporto pubblico a propulsione elettrica)

1. Al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso annuale.

2. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, nella tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

28.0.27

LIGUORI, VALLONE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a favore dell'ambiente)

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a

quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura.

2005: - 7.500;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000:

28.0.28

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a favore dell'ambiente)

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 di euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 7.500;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

28.0.29

ZANDA, BATTISTI, DE PETRIS, BRUTTI Massimo

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:***«Art. 28-bis.***(Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo)*

1. Ai fini della fruizione, della valorizzazione e della gestione dell'area archeologica di *Tusculum* è istituito il «Parco archeologico di Tuscolo», ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 101, lettera f), del codice dei beni culturali, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La Comunità montana del Castelli Romani e Prenestini (XI zona del Lazio), proprietaria dell'area, promuove ed attua tutte le azioni previste dal citato decreto legislativo, articoli da 102 a 121 per la parte relativa ai beni culturali di proprietà pubblica.

3. Lo Stato concorre alla realizzazione del "Parco archeologico di Tuscolo" mediante cofinanziamento delle spese per interventi materiali ed immateriali relative alla fase di strutturazione e di avvio della gestione. Per lo scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2005, e un milione d'euro in ragione d'anno per gli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero, dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 3.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

28.0.30

GRILLO, GIRFATTI

Respinto*Dopo l'articolo 28, aggiungere, il seguente:***«Art. 28-bis.***(Navi passeggeri e traghetti)*

1. A partire dal 1° gennaio 2010 non possono essere adibite al trasporto di passeggeri e/o autoveicoli su collegamenti di linea le navi pas-

seggeri e le navi traghetto di età superiore ai trentacinque anni calcolata a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di costruzione dell'unità.

2. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi passeggeri e delle navi traghetto adibite ai collegamenti di linea non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente marino e delle attività ad esso collegate, è autorizzata, per gli anni 2005 e 2006, la spesa nel limite massimo 5 milioni di euro annui, e per l'anno 2007 la spesa nel limite massimo 4 milioni di euro per la concessione di un contributo alla demolizione di tali navi, fatta salva l'eventuale integrazione degli stanziamenti a carico, degli esercizi finanziari 2006 e 2007 alla luce delle istanze presentate all'amministrazione rispettivamente entro il 31 luglio 2005 ed il 31 luglio 2006.

3. Il contributo è concesso per la demolizione delle navi passeggeri e delle navi traghetto la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre trenta anni e il cui impiego in servizi di linea risale ad almeno due anni.

4. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2), alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità di proprietà delle stesse, o in loro piena disponibilità con contratto di *leasing* o altro contratto con obbligo di acquisto, che, alla data del 31 dicembre 2004, risultano iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006.

5. Il contributo di cui al comma 2) è pari a E 350 per tonnellata di stazza lorda per le unità aventi stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate, entro il limite massimo di 10.000 tonnellate per singola unità. Per le unità di stazza lorda inferiore o uguale alle 5.000 tonnellate detto contributo è elevato a euro 500. Il contributo per le navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo massimo erogabile per le unità di 5.000 tonnellate di stazza lorda. Il contributo non può essere superiore all'importo del mancato introito derivante dall'anticipata demolizione dell'unità rispetto alla data di ritiro dal servizio di cui al comma 1)».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 43, alla voce: Ministero degli esteri per gli anni 2005 e 2006 ridurre gli importi di 5 milioni di euro annui, e per l'anno 2007 ridurre l'importo di 4 milioni di euro.

28.0.31

GRILLO, LAURO, GIRFATTI

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Navi Cisterna)

1. Al fine di favorire e di accelerare l'eliminazione delle unità cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza della navigazione, di tutela dell'ambiente marino e delle attività ad esso collegate, è autorizzata per gli anni 2005 e 2006 la spesa di € 5 milioni annui e per il 2007 la spesa di € 4 milioni per la concessione di un contributo alla demolizione di unità cisterna, fatta salva l'eventuale integrazione degli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari 2006 e 2007 alla luce delle istanze presentate all'amministrazione rispettivamente entro il 31 luglio 2005 ed il 31 luglio 2006.

2. Il contributo è concesso per la demolizione delle unità cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici aventi portata lorda superiore alle 600 tonnellate la cui entrata in esercizio alla data del 1° gennaio 2003 risale ad oltre quindici anni.

3. Il contributo è concesso, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1), alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del Codice della Navigazione che vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto, unità di proprietà delle stesse o in loro piena disponibilità con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, iscritte non oltre la data del 31 dicembre 2003 nei registri tenuti dalle Autorità nazionali e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2006.

4. Il contributo di cui al comma 1) è pari a euro 130 per tonnellata di portata lorda per le unità aventi portata lorda superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per singola unità. Per le unità di portata lorda inferiore o uguale alle 10.000 tonnellate detto contributo è elevato a euro 260. Il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000 tonnellate non può essere inferiore al contributo massimo erogabile per le unità di 10.000 tonnellate di portata lorda.

5. Il contributo è corrisposto direttamente al soggetto beneficiario e, per quanto compatibile, alle condizioni del contributo in conto esercizio di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, e della decisione della Commissione delle Comunità europee 17 luglio 2002 (GUCE L 307 dell'8 novembre 2002)».

Conseguentemente alla Tabella A di cui all'articolo 43, alla voce Ministero degli affari esteri per gli anni 2005 e 2006 ridurre gli importi di 5

milioni di euro annui e per l'anno 2007 ridurre l'importo di 4 milioni di euro.

28.0.32

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003 e da precedenti calamità naturali)

1. I datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003 e da precedenti calamità naturali delimitate ai sensi della legge n. 185 del 1992 possono saldare i contributi previdenziali maturati dal 1° gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente legge, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in unica soluzione senza alcun aggravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire tale pagamento e concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi concedibile riduce, nella misura massima dell'80 per cento il tasso di interesse annuo applicato dall'istituto mutuante sull'importo finanziato. Il datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all'eventuale pagamento degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall'istituto mutuante e quelli rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell'adesione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15 per cento per anno.

3. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi" sono aggiunte le parole "previdenziali"».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;

2006: - 10.000;

2007: - 10.000.

28.0.33

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"1-bis. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore, si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche"».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;*

b) *dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

28.0.34

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:

- a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,10 fino a cinque anni di esposizione;
- b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,15 dai cinque ai dieci anni di esposizione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative a redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

28.0.35

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2005, 9 milioni di euro per l'anno 2006 e 11 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 6.000;
2006: - 9.000;
2007: - 11.000.

28.0.36

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere, il seguente:

«Art. 28-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

28.0.37

PIZZINATO, BATTAFARANO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle po-

litiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 70.000;
2006: - 70.000;
2007: - 70.000.

28.0.38

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*quinquies* è aggiunto il seguente: «6-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate».

Conseguentemente,

a) all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «per l'anno 2005» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2005» e le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «700 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 42, aggiungere i seguenti:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

28.0.39

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"6-*sexies*. 5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempimento nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto"».

28.0.40

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento

di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

28.0.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento».

28.0.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Credito di imposta per le opere di bonifica dall'amianto)

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione e il riconoscimento del credito di imposta di cui al comma 1.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente

concordata, e che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 47, inserire il seguente articolo:

Art. 47-bis.

L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 47-ter.

All'allegato I^o, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato";

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: "prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per ettolitro";

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti "alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro".

28.0.43

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, MACONI, PIATTI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dall'anno 2005, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi

per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati).

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma I è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 15.000;

2006: - 15.000;

2007: - 15.000.

28.0.44

LIGUORI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, infine, il seguente periodo "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la

facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti"».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

28.0.45

IZZO, BARELLI, CICOLANI

Respinto

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi nel settore delle infrastrutture)

È autorizzata spesa di 15 milioni di Euro per l'anno 2005 di 35 milioni di Euro per l'anno 2006 e di 30 milioni di Euro per l'anno 2007 per gli interventi di cui all'allegato I annesso alla presente legge, per le finalità e con gli importi ivi indicati:

Progetto preliminare e studio di impatto ambientale del secondo Racordo Anulare di Roma:

2005: 5.000.000;
2006: 5.000.000;
2007: - .

Completamento dell'adeguamento della SS. Cassia fino a Viterbo:

2005: 10.000.000;
2006: 30.000.000;
2007: 30.000.000.

Conseguentemente all'articolo 37 nella tabella B, rubrica Ministero dell'Economia e Finanze, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2005: 15.000.000;
2006: 35.000.000;
2007: 30.000.000.

28.0.46

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA

Respinto*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis.***(Programma sperimentale per la realizzazione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile)*

1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi in locazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove un programma sperimentale per la costruzione di alloggi in locazione a canone economicamente sostenibile per una durata massima di quindici anni. Per gli anni 2005-2007 per gli interventi costruttivi è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno. Per gli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d*), della Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

2. In fase di prima applicazione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri e le modalità per la presentazione delle proposte d'intervento, per la definizione dei contenuti sperimentali degli alloggi destinati alla locazione il cui canone dovrà garantire l'economicità del piano finanziario della proposta.

3. Per i finanziamenti da assegnare, ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2006, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvede al riparto dei fondi tra le Regioni e le province autonome. Le Regioni e le province autonome definiranno le modalità di presentazione delle proposte di intervento in base ai criteri emanati ai sensi del precedente comma 2 ed i fondi saranno trasferiti alle Regioni ed alle province autonome per l'assegnazione al soggetto proponente solo all'atto di inizio dei lavori.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono promossi da soggetti privati. In fase di prima attuazione alle proposte di intervento è allegata la delibera della giunta comunale di adozione del programma. I programmi sono localizzati, prioritariamente, nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con essi confinanti. Le proposte di programma potranno essere localizzate anche su immobili con destinazione diversa da quella residenziale mediante accordo di programma. Il comune potrà destinare ai programmi, di cui al presente comma immobili a qualsiasi titolo nella sua disponibilità assegnandoli ai soggetti di cui al presente comma previo confronto ad evidenza pubblica.

5. Unitamente agli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile, il soggetto promotore propone la realizzazione di alloggi destinati alla proprietà. Il numero di alloggi a canone economicamente sostenibile dovrà essere almeno pari al quaranta per cento degli alloggi complessivi previsti dalla proposta.

6. Il prezzo di cessione degli immobili di cui al presente programma è determinato nell'ambito della convenzione sottoscritta con il comune e deve garantire l'equilibrio del piano finanziario all'intero programma.

7. Gli alloggi destinati alla locazione a canone economicamente sostenibile beneficeranno, previa richiesta del soggetto promotore, di un contributo massimo pari al trenta per cento del valore convenzionale determinato tenendo conto dei costi di produzione come documentati dal soggetto promotore. Tale contributo sarà rimborsato dal proprietario degli immobili al diciottesimo anno a tasso zero. Le somme saranno versate su un apposito conto, con vincolo di destinazione alla realizzazione di immobili per la locazione a canone economicamente sostenibile, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Ai contratti di locazione di cui al presente articolo si applicano l'articolo comma 4, e l'art. 8, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Conseguentemente alla Tabella A di cui all'art. 43 alla voce Ministero del lavoro, ridurre gli importi per gli anni 2005-2006 e 2007 di 10 milioni di euro ciascuno.

Art. 29.**29.1**

CAVALLARO

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

29.2

GRILLOTTI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

29.3

MORO, PIROVANO, IZZO

Respinto*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione ovvero da cessazione dell'attività di intere unità produttive, quando comportino perdita di posti di lavoro, determina l'immediata cessazione del diritto ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo compresi quelli in essere e non completamente erogati.»

29.4

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Sostituire le parole da: «soprattutto» fino alla fine dell'articolo, con le altre: «è impedita e non può essere presa in considerazione anche se precedentemente richiesta. Qualora fosse stata già concessa, va revocata automaticamente.»

29.5

CURTO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli investimenti all'estero che riguardino produzioni non caratteristiche delle imprese che li effettuano non si applica il limite massimo di intervento dei fondi di cui all'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fissato nei decreti istitutivi dei fondi stessi nella misura del doppio dell'intervento effettuato dalla Sintest S.p.A. a valere sulla legge 24 aprile 1990, n. 100».

«1-ter. Le agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 22, comma 5 lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernenti la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilità e di assistenza tecnica, non si applicano alle spese derivanti dalla realizzazione di studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, quando l'investimento sia relativo a produzioni caratteristiche dell'impresa italiana che intende effettuarlo».

29.6

CURTO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 29, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Qualora Associazioni di categoria, imprese o consorzi, nell'ambito di Accordi di settore stipulati con il Ministero attività produttive, stipolino protocolli per interventi di riqualificazione produttiva con imprese delle Regioni obiettivo 1 e delle aree sottoutilizzate operanti nei settori tessile, calzaturiero e dei relativi accessori, il piano di *marketing* per la commercializzazione nei mercati extracomunitari delle produzioni riqualificate possono ottenere dal Ministero finanziamenti pari al 75 per cento del totale della spesa del piano approvato.

1-ter. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e che intendono reinvestire sul territorio nazionale possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle norme in materia di contratti di localizzazione».

29.7

MENARDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Gli atti stipulati dal 17 marzo 1985, ai quali non è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica o, nell'ipotesi contemplata dal comma 4, nei quali non è contenuta la dichiarazione sostitutiva ivi prevista, possono essere confermati, anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente anche le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata in vigore alla data della stipulazione dell'atto da confermare"».

29.0.1

MANFREDI, RIZZI, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Assicurazioni per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati privati a qualsiasi uso destinati, con esclusione dei fabbricati abusivi, anche se condonati, le polizze assicurative, a copertura della parte di danno non risarcito dallo Stato ai sensi delle norme vigenti, sono esenti da ogni onere accessorio, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, e l'importo dei relativi premi è fiscalmente detraibile, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, nella misura di trenta per cento della rendita catastale dell'immobile assicurato rivalutata ai fini dell'IRPEF.

2. I contratti tipo per la stipula delle polizze di cui al comma 1 sono definiti mediante apposita convenzione con le compagnie assicuratrici, sentiti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP favorendo, altresì, sia la costituzione di un consorzio nazionale di riassicurazione costituito tra le imprese operanti nello specifico settore e lo Stato sia la possibilità, da parte delle stesse imprese, di costituire apposite riserve tecniche.

3. Con apposito regolamento, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, il sistema assicurativo/riassicurativo e la gestione del Fondo di cui al presente articolo.

4. Per le finalità complessive, di cui ai commi 1, 2 e 3, è istituito un apposito Fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005, la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa)».

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 30.

Art. 30.

30.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30.3

FABRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30.4

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

30.5

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA, COSTANTINI

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

30.6

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

30.7/1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento del relatore 30.7, al comma 1, sopprimere le parole da: «attraverso la sottoscrizione» fino a: «derivanti da calamità naturali» indi, sopprimere le parole: «è costituita la Compagnia di Riassicurazioni di cui sopra e».

30.7/2

BORDON

Respinto

All'emendamento del relatore 30.7, dopo il comma 1, ivi sostituito, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificate nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, è autorizzata l'erogazione di un contributo per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari a 4 milioni di euro annui, aggiuntivo rispetto alla dotazione finanziaria di cui al comma 2, ripartito con le medesime modalità».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

30.7 (v. testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di Riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato e di sostenere il consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di Riassicurazioni di cui sopra e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori».

30.7 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di Riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia di Riassicurazioni di cui sopra e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del pre-

detto Fondo, nonché le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori».

30.8

FERRARA, LAURO

Precluso

Al comma 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di favorire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, è istituito un apposito Fondo la cui gestione è affidata alla CONSAP S.p.a.. La dotazione del predetto Fondo è stabilita in euro 50 milioni per l'anno 2005 e può essere integrata utilizzando in parte, anche su base pluriennale, le risorse del Fondo nazionale di protezione civile e del Fondo regionale di protezione civile».

30.9

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» sostituire le parole: «sentiti la Conferenza permanente, per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

30.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» sostituire le parole: «sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

30.11

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto*Sopprimere il comma 2.*
_____**30.12**

MALAN

Respinto*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«ovvero apposita normativa legislativa».*
_____**30.13**

PICCIONI, IZZO, LAURO

Respinto*Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«ovvero apposita normativa legislativa».*
_____**30.14**

CAVALLARO

Respinto*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del
1992» aggiungere le seguenti:**«Sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano. Deve essere comunque previsto un contributo per la
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni
Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo
1998, n. 61».**Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Mi-
nistero dell'economia e delle finanze, alla voce: «legge 468 del 1978 ar-
ticolo 9-ter, Fondo riserva per le autorizzazioni di spesa, apportare la se-
guente modifica:*2005: - 100.000.

30.14a

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo comunque una quota per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, e».

30.14b

BRUTTI PAOLO, DI GIROLAMO, ANGIUS, CALVI, MASCIONI, CASTELLANI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Deve essere comunque previsto un contributo per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

30.15

FORLANI, RONCONI, CICCANTI, EUFEMI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Deve essere comunque previsto un contributo per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

30.16

MAGISTRELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» *aggiungere le seguenti:* «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano»; *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente periodo:* «Il 30 per cento delle suddette risorse è destinato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998»; *al quarto capoverso, sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

30.17

DI GIROLAMO, ANGIUS, CALVI, MASCIONI, BRUTTI PAOLO, CASTELLANI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» *aggiungere le seguenti:* «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» *aggiungere le seguenti:* «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61».

ed, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle En-

trate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – cap. 3890), *apportare le seguenti variazioni:*

2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.

30.18

FORLANI, RONCONI, CICCANTI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: – 20.000;
2006: – 20.000;
2007: – 20.000.

30.19

FORLANI, RONCONI, CICCANTI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecu-

zione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

30.20

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992», aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», e dopo le parole: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 2003», aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire l'importo di: «50 milioni di euro», con l'importo di: «60 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento».

30.21

FORLANI, RONCONI, CICCANTI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6. convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

30.22

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992», aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano», e dopo le parole: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 2003», aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.23

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano», e dopo le parole: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni della legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: «Legge 468 del 1978 – Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa», apportare la seguente modifica:

2005: – 100.000.

30.24

CASTELLANI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» inserire le seguenti: «, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano,».

30.25

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «citata legge n. 225 del 1992» aggiungere le seguenti: «sulla base di un piano predisposto d'intesa con il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano».

30.26

DATO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «San Giuliano di Puglia», aggiungere le seguenti: «e il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione dei piani di ricostruzione degli altri comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, gli stanziamenti di tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le reazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.27

MAGNALBÒ

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279», aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e nei territori delle province di Ascoli Piceno e Macerata colpiti dalla crisi sismica del 1997, di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.

30.28

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «16 aprile 2003» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «16 aprile 2003, e il 30 per cento delle medesime risorse alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 1. Per le finalità di cui al presente comma,

è autorizzata la spesa annua di 70 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

30.29

MORO

Respinto

Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «, nonché una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia».

e all'ultimo periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

30.30

COLLINO, SALERNO

Respinto

Al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «, nonché una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia».

e all'ultimo periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «54 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

30.31

MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998».

Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire l'importo di: «50 milioni di euro», con l'importo di: «70 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

30.32

CAVALLARO

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «del 16 aprile 2003» aggiungere le seguenti: «e il 30 per cento per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

Conseguentemente, al quarto periodo sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente.

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo, 6 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento».

30.33

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e il 30 per cento delle medesime risorse alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61».

30.300

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «e 5 per cento delle risorse complessive» con le seguenti: «almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

30.34a

FERRARA, LAURO

Accolto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «54,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 7, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «500 mila euro».

30.34b

FERRARA, LAURO

Accantonato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono autorizzati contributi novennali di importo pari a 20 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

30.34

FERRARA, LAURO

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «54,5 milioni» e aggiungere alla fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono autorizzati contributi novennali di importo pari a 20 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente all'articolo 35, comma 7, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «500 mila euro».

30.35

BASTIANONI, CASTELLANI, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 2 il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie".

b) all'articolo 4, è aggiunto il seguente periodo: "Alla cessazione dello stato di emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori.»;

c) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali del Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali";

d) all'articolo 14, comma 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi nei limiti delle risorse assegnate";

b) le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quattro per cento"».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitoril fino concorrenza dell'onere.

30.36

MORO, TIRELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, in aggiunta alle risorse già a disposizione del dipartimento della protezione civile, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente alla tabella D, di cui all'articolo 43, comma 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la seguente voce: Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - art. 1 comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società trasporto aereo - cap. 7290)

30.37

COVIELLO, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto sull'intero territorio nazionale, oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le Regioni, le Province Autonome e l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) che, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, assicurando il rispetto delle esigenze selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, ovvero adeguando, se necessario, le proprie dotazioni organiche senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedii e all'alcol etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento e del 20 per cento».

30.38

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad erogare alle Regioni ed enti locali contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225. I criteri generali di utilizzazione dei contributi da parte delle Regioni ed enti locali, sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede mediante intesa con la conferenza Stato Regioni e Città, destinando il 5% delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del Comune di San Giuliano di Puglia ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per tre anni a decorrere dall'anno 2005».

30.39

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per il completamento delle opere viarie e ferroviarie nelle zone colpite dal terremoto del settembre 1997, di cui al decreto legge 27

ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n.434, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

2-ter. Per il completamento delle opere ivi previste, lo stanziamento di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156 è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

2-quater. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

30.40

CAVALLARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine di assicurare l'attuazione degli accordi di programma nelle regioni colpite dal terremoto del settembre 1997, come previsto dalla legge di conversione del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, è assegnato alla stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 200 milioni di euro all'anno, per triennio 2005-2007 per il completamento delle opere viarie e ferroviarie.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell'organizzazione del Governo: - articolo 70, comma 2 Agenzia del demanio, apportare le seguenti modifiche.

2005: - 200.000;
2006: - 200.000;
2007: - 200.000.

30.41

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione degli accordi di programma nelle regioni colpite dal terremoto del settembre 1997, ai sensi della legge di conversione del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, è assegnato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito stanziamento di 200 milioni di euro in ragione d'armo, per il triennio 2005-2007, per il completamento delle opere viarie e ferroviarie.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

30.42

MASCIONI, BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO, ANGIUS, CALVI, CASTELLANI

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 350 milioni di euro annui.

30.43

FORLANI, RONCONI, CICCANTI, CASTELLANI

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

30.44

CAVALLARO

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. Detti soggetti possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999 versando, entro il 31 luglio 2005, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi

eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 luglio 2005.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.45

FORLANI, RONCONI, CICCANTI

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'Interno *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.

30.46

MAGISTRELLI

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 2 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni, debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.47

MAGISTRELLI

Accantonato

Dopo il comma 2, inserire il seguente.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributo che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

30.200 (già 40.110)

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI PAOLO, RONCONI

Accantonato

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.48

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO,
BRUTTI Paolo

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il sostegno dello sviluppo economico e dell'occupazione, anche attraverso il ripristino delle idonee condizioni territoriali ed ambientali, è autorizzata la spesa di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2005, per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato per il personale già in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche delle Marche, dell'Umbria e all'alluvione verificatasi nel comune di Sarno.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A, rubrica Ministero dell'interno sono apportate le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

30.49

CAVALLARO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per il personale già in servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche delle Marche, dell'Umbria e all'alluvione verificatasi nel Comune di Sarno.

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura del 10 per cento.

30.50

DATO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i territori della provincia di Campobasso in cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2005, destinando il dieci per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 Aprile 2003, il trenta per cento delle risorse complessive alla realizzazione dei piani di ricostruzione dei quattordici comuni del cratere danneggiati dal terremoto del 31 ottobre 2002; il venti per cento delle risorse complessive alla realizzazione dei piani di ricostruzione dei restanti comuni della provincia di Campobasso in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza; il quaranta per cento delle risorse complessive per le attività produttive.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni» e all'articolo 43, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di tutte le rubriche, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere residuo.

30.51

MANCINO, COVIELLO, D'ANDREA, GRUOSSO, DI SIENA, LIGUORI, MANZIONE, SCALERA, FORMISANO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il ricavato dei mutui attivati singolarmente dalle Regioni Campania e Basilicata, per completamento della ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 febbraio 1981 e marzo 1982, unitamente alle giacenze rilevate alla data di entrata in vigore della presente legge sulle contabilità speciali dei singoli Comuni presso le tesorerie provinciali, decurtate di un importo pari ai prelievi effettuati negli ultimi 18 mesi per ogni singolo Comune, è depositato ai fini fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti Spa per la costruzione di due "Fondi speciali" accesi rispettivamente a nome della Regione Campania e la Regione Basilicata, sui quali sono finanziati i fondi dei rispettivi Comuni per il completamento della ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982, di cui al testo unico 30 marzo 1990, n. 76. Il tasso

di remunerazione è stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-ter. Le Regioni Campania e Basilicata a valere sulle giacenze complessive dei fondi, procedendo secondo le necessità di cassa, all'accreditamento ai singoli Comuni nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte.

2-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resta investito dei poteri di indirizzo e coordinamento, nonché di verifica e di controllo, per l'intera area terremotata delle regioni Campania, Basilicata e Puglia, in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2-quinquies. Le Regioni Campania e Basilicata, su richiesta motivata dei Sindaci, previo parere di una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale, o un suo delegato e formata da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, un esperto nella specifica materia della ricostruzione e da cinque sindaci o loro delegati nominati dal Presidente della giunta regionale, di cui per questi ultimi, almeno tre di Comuni classifica disastri, autorizzano l'impegno dei fondi eccedenti le assegnazioni di competenza già disposte a favore di ciascun Comune a valere sulle giacenze complessive, nei limiti del fabbisogno accertato e formalizzato per ciascun Comune.

L'autorizzazione per l'utilizzazione di fondi eccedenti le assegnazioni già disposte avvenire esclusivamente a seguito di dimostrazione di impegno di tutti i fondi assegnati. Relativamente all'autorizzazione inerente l'assegnazione di contributi prioritari, ai sensi della legge 232 gennaio 1992 n. 32, in quanto pratiche già istruite e approvate dall'organo competente, nonché la relativa documentazione amministrativa a dimostrazione della richiamata priorità.

2-sexies. Le Regioni sono autorizzate ad assegnare fondi eccedenti a quei Comuni che ne faranno richiesta, anche utilizzando tutti o parte dei fondi di quei Comuni che nell'anno solare precedente hanno effettuato prelievi inferiori al 7 per cento dell'importo di cassa potenziale a loro disposizione.

2-septies. I fabbisogni dei singoli Comuni sono definiti con decreto del presidente della Giunta regionale su istruttoria della Commissione di cui al comma *2-quinquies*.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitori fino a concorrenza dell'onere.

30.52

COVIELLO, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di protezione civile, anche derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 343/2001, convertito con modificazioni nella legge n. 401/2001, gli enti pubblici che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono, anche per il tramite di altre strutture commissariali, di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto sul territorio nazionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge n. 225 del 1992, possono procedere, a valere sulle disponibilità dei fondi nella rispettiva dotazione, alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tramite apposite procedure selettive, coprendo, ove necessario, i corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, anche adeguando il programma triennale di fabbisogno di personale. Dette procedure selettive possono essere iniziate soltanto successivamente alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 1, della legge 225/1992 e dovranno concludersi entro e non oltre 60 giorni.

2-ter. La trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si applica altresì al personale assunto dalla Regione Basilicata e dagli enti locali in conseguenza degli eventi sismici del 9 settembre 1998 che hanno colpito il medesimo territorio regionale sulla base delle disposizioni previste al comma 1, in quanto applicabili».

Conseguentemente all'articolo 42, dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico sono incrementate nella misura rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento e del 20 per cento».

30.53

COVIELLO, D'ANDREA, GRUOSSO, DI SIENA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste è autorizzato un limite di impegno quindicennale di

15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno quindicennali di 15 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006 e 2007.

I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Le risorse derivanti dai mutui di cui innanzi, spettano alla Regione Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 25 per cento e del 75 per cento.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

30.54

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento dell'opera di ricostruzione post terremoto del 23 novembre 1980 nei comuni colpiti dagli eventi sismici, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascun anno, nel triennio 2005-2008, in favore delle Regioni Basilicata e Campania, da ripartire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente l'articolo 43, comma 2, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo: - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate, apportare le seguenti modifiche.

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

30.55

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Per il completamento delle opere di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata e Calabria, come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, sono stanziati a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Il riparto tra i comuni è effettuato dal CIPE, sentite le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nell'ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia diminuire come segue gli stanziamenti previsti.

2005: - 7.000;

2006: - 7.000;

2007: - 7 000.

30.56

CARELLA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, la regione Puglia è autorizzata a contrarre un ulteriore mutuo di durata quindicennale dell'importo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del Sub Appennino Dauno in provincia di Foggia, colpiti dai citati eventi sismici.».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;

2006: - 1.000,

2007: - 1.000.

30.57

MORRA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980/81, la Regione Puglia è autorizzata a contrarre mutuo di durata quindicennale per l'importo, della rata di ammortamento, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno Meridionale in provincia di Foggia colpiti dai eventi sismici».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

30.58

STIFFONI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la messa in sicurezza del fiume Livenza e dei suoi affluenti, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro per l'anno 2005, a favore dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite di impegno autorizzato per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166».

30.59

MAGISTRELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

30.60

CALVI, MASCIONI, DI GIROLAMO, BRUTTI PAOLO, ANGIUS, CASTELLANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

30.61

MAGISTRELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di assicurare gli interventi nelle aree colpite da calamità naturali, compreso il completamento delle opere della grande frana di Ancona ed il consolidamento della stessa, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156 è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 2006, 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - 4.000.

30.62

SEMERARO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi il giorno 8 settembre 2003, nel territorio della Provincia di Taranto, e autorizzata la spesa minima di 15 milioni di euro per l'anno 2005.

2-ter. Per l'erogazione delle risorse di cui al comma 3-bis, si tiene conto della disciplina prevista nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2003, n. 3323, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 44, tabella A, voce: Ministro dell'Interno apportare le seguenti variazioni:

2005: - 15.000.

30.63

IZZO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione dei recenti eventi alluvionali verificatesi nel territorio della Provincia di Palermo, che ha portato alla dichiarazione dello stato d'allerta ed al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di straripamento ed esondazione di fiumi e torrenti, per l'anno 2005 il fondo della protezione civile è incrementato di euro 5.000.000,00 a valere sulle disponibilità del fondo speciale di conto capitale tabella B del ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento da destinare alla Provincia Regionale di Palermo è finalizzato anche al monitoraggio dei corpi idrici e l'individuazione delle opere e degli interventi da realizzare per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, per la stabilizzazione dei versanti e per la prevenzione dei rischi e la messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici, nonché alla definizione e approvazione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e propedeutici alla realizzazione di adeguati interventi anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, apportare la seguente variazione:

2005: - 5.000.

30.64

TOFANI, BONGIORNO, LEGNINI, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la ultimazione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto legge 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, ed alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, variare gli importi come segue:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

30.65

GASBARRI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Al fine di potenziare l'attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e al fine di consentire il proseguimento del programma di interventi previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati le somme di dodici milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2005 e di cinque milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 per il mantenimento dei livelli operativi».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 12.500;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

30.66

BONGIORNO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro 7 di cui 20 milioni per l'anno 2005, 30 milioni per l'anno 2006 e 50 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 30.000;
2007: - 50.000.

30.67

FORCIERI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e autorizzato uno stanziamento per il triennio 2005-2007 di 8 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 8.000;
2006: - 8.000;
2007: - 8.000.

30.68

TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2005, 10 milioni per l'anno 2006 e 15 milioni per l'anno 2007».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 10.000;
2007: - 15.000.

30.69

BONGIORNO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2005, 10 milioni per l'anno 2006 e 15 milioni per l'anno 2007.

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 10.000;
2007: - 15.000.

30.70

FASOLINO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse relative ai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ulteriormente incrementate con limiti di impegno pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Nell'ambito dei riparti è soppressa la distinzione tra comuni gravemente danneggiati e comuni danneggiati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n.166 come integrata dalle leggi 27 dicembre 2002, n.289 e 24 dicembre 2003, n. 350».

30.71

LABELLARTE, CASILLO

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:***Respinto**

«2-bis. I comuni sono autorizzati a rivedere gli oneri di costruzione e di urbanizzazione adeguandoli agli attuali costi di mercato».

30.72

NOCCO, IZZO, FERRARA, AZZOLLINI

Accantonato*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 44, comma 9-bis, della legge n. 326 del 2003, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 della citata legge n. 286 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004».

Conseguentemente: nella tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 3.000;

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

30.0.1 (v. testo 2)

FABBRI, NOVI, NOCCO

*Dopo l'articolo 30, aggiungere, il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Il personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Azienda per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decretolegge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da pre-

sentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.P.A.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dall'articolo 19 del regolamento previsto all'articolo 8, comma 4.

2. Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti previsti dal comma 1, utilizzato presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale».

30.0.1 (testo 2)

FABBRI, NOVI, NOCCO

Accantonato

Dopo l'articolo 30, aggiungere, il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Azienda per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.P.A.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dall'articolo 19 del regolamento previsto all'articolo 8, comma 4.

2. Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti

previsti dal comma 1, utilizzato presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

30.0.2 (v. testo 2)

SCARABOSIO, FERRARA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di favorire la sollecita riduzione dell'arretrato e l'ottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.

2. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi del comma 1, sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dell'interessato e con anzianità, nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di consigliere di Stato, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. Il conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e senza imputazione ad alcuna delle aliquote prevista da tale disposizione.

3. I posti di cui al comma 1, che non vengano coperti in tutto o in parte per mancanza degli assensi di cui al comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

30.0.2 (testo 2)**Accantonato**

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di favorire la sollecita riduzione dell'arretrato e l'ottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.

2. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi del comma 1, sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dell'interessato e con anzianità, nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di consigliere di Stato, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. Il conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e senza imputazione ad alcuna delle aliquote prevista da tale disposizione.

3. I posti di cui al comma 1, che non vengano coperti in tutto o in parte per mancanza degli assenti di cui al comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli esteri, leggi n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

30.0.3

FABRIS, D'AMBROSIO, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)*

1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente detto 10 per cento.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004.

A tal fine il primo decreto di cui al comma precedente rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, le somme accantonate per imprevisti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi,

con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui al capoverso 4-*sexies* del comma 1 nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005».

30.0.4

GRILLO, CICOLANI, MENARDI, PEDRAZZINI, PELLEGRINO, PESSINA, FERRARA, IZZO
Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-*quater*, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente detto 10 per cento.

4-*ter*. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-*quater*, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater* si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma precedente rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma *4-bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

4-octies. I commi da *4-bis* a *4-septies* si applicano secondo le modalità di cui al comma *4-sexies* nonché nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annue, a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, variare gli importi come segue:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

30.0.5

LIGUORI, GIARETTA, BASTIANONI

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-*quater*, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente detto 10 per cento.

4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-*quater* nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma precedente rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;

l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli intervenenti siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le Regioni interessate.

4-octies. I commi da *4-bis* a *4-septies* si applicano nei limiti delle risorse di cui al comma *4-sexies* nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

30.0.6

SALERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali di costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma *4-quater*, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per

la percentuale eccedente detto 10 per cento e comunque nel limite delle risorse di cui al comma 4-*sexies*.

4-*ter*. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-*quater* nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significative.

4-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-*quater* rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, le somme accantonate per imprevisti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-*septies*. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le Regioni interessate».

30.0.7

FORLANI, RONCONI, CICCANTI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all'art. 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all'art. 4, comma 4, è aggiunto il seguente periodo: "alla cessazione dello stato di emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori";

c) all'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali";

d) all'articolo 14, comma 14:

d1) le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

d2) le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "quattro per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, e *d1)*, trovano applicazione in riferimento a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere *a)* e *d1)* trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero dell'interno, apportare la seguente modifica:

2005: - 18.000;
2006: - 18.000;
2007: - 18.000.

30.0.8

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI Paolo

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con la esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla cessazione dello stato d'emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori";

c) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali".

d) all'articolo 14, comma 14:

1) le parole: "per un periodo massimo di tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

2) le parole: "2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, *c)*, e *d)*, numero 1, trovano applicazione con riferimento a tutte le situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere *a)* e *d)*, numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie fino a concorrenza dell'onere.

30.0.9

CAVALLARO

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n.61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con la esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla cessazione dello stato d'emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori";

c) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali".

d) all'articolo 14, comma 14:

1) le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

2) le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, *c)*, e *d)*, numero 1), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere *a)* e *d)*, numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.0.10

DI GIROLAMO, MASCIONI, BRUTTI PAOLO, ANGIUS, CALVI, CASTELLANI

Respinto

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni interessate completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dal presente decreto e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla cessazione dello stato d'emergenza l'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori";

c) all'articolo 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali";

d) all'articolo 14, comma 14:

1) le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate";

2) le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), e d), numero 1), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alle predette lettere a) e d), numero 1), trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci».

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni.

2005: - 18.000;

2006: - 18.000;

2007: - 18.000.

30.0.11

CAVALLARO

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per il sostegno dello sviluppo economico e dell'occupazione, determinati anche dal ripristino delle idonee condizioni territoriali ed ambientali si assumono le misure di seguito indicate:

a) è autorizzata la spesa di un milione di euro nell'anno 2005 per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato per il personale già in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a seguito di specifici provvedimenti connessi alle emergenze sismiche delle Marche, dell'Umbria e all'alluvione verificatasi nel comune di Sarno;

b) per il completamento delle opere viarie e ferroviarie nelle zone colpite dal terremoto del settembre 1997, di cui al decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;

c) per il completamento delle opere ivi previste, lo stanziamento di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156 è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007;

d) per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente all'articolo 43, comma 2, Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce «Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo:

Art. 70, comma 2 – Agenzia del territorio», apportare le seguenti modifiche:

2005: – 45.000;

2006: – 44.000;

2007: – 44.000.

30.0.12

MAGNALBÒ

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dei territori delle province di Ascoli Piceno colpiti dalla crisi sismica del 1997, di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n.166 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 50.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266».

30.0.13

LIGUORI

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Per il completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, è riconosciuto un contributo straordinario di 50.000.000 di euro per l'anno 2005 da ripartire, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, fra le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «550 milioni».
